SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 275

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 24 novembre 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

00A14137

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 24 novembre 2000, n. **340.**

Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

NORME IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE

ART. 1.

(Delegificazione di norme e regolamenti di semplificazione)

1. La presente legge dispone, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi e degli adempimenti elencati nell'allegato A ovvero la soppressione di quelli elencati nell'allegato B, entrambi annessi alla presente legge.

2. Alla delegificazione e alla semplificazione dei procedimenti di cui all'allegato A annesso alla presente legge si provvede con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei princìpi, criteri e procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

3. Le disposizioni di cui all'allegato B annesso alla presente legge sono abrogate dalla data di entrata in vigore della medesima, limitatamente alla parte che disciplina gli adempimenti ed i procedimenti ivi indicati. Conseguentemente, dalla stessa data, gli stessi procedimenti e adempimenti amministrativi sono soppressi.

4. Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« *2.* Nelle materie di cui all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, i regolamenti di delegificazione trovano applicazione solo fino a quando la regione non provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della presente legge e dall'articolo 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli

enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 »;

b) all'articolo 20, comma 7, dopo le parole: « Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6 » sono inserite le seguenti: « e dalle leggi annuali di semplificazione »;

c) all'articolo 20-*bis*, comma 1, lettera *a)*, dopo la parola: « eliminare » sono inserite le seguenti: « o modificare »;

d) all'articolo 21, comma 13, il secondo periodo è soppresso;

e) nell'allegato 1 sono soppresse le previsioni di cui ai numeri: 3, 4, 5, 9, 20, 27, 37, 45, 49, 51, 52, 53, 55, 61, 71, 75, 81, 88, 93, 100, 101, 102, 103, 104, 107, 110 e 112-*decies*;

f) al numero 18 dell'allegato 1, dopo le parole: « Procedimento di espropriazione per causa di pubblica utilità » sono aggiunte le seguenti: « e altre procedure connesse »;

g) il numero 94 dell'allegato 1 è sostituito dal seguente:

« *94.* Procedimento per l'iscrizione, variazione e cancellazione dal registro delle imprese:

legge 29 dicembre 1993, n. 580;

decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 »;

h) il titolo del numero 97 dell'allegato 1 è sostituito dal seguente: « Procedimento per la verifica del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio delle attività di installazione, di ampliamento e di trasformazione degli impianti »;

i) il titolo del numero 98 dell'allegato 1 è sostituito dal seguente: « Procedimento per la verifica del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio delle attività di autoriparazione »;

l) dopo il numero 98 dell'allegato 1 è inserito il seguente:

« 98-*bis.* Procedimento per la verifica del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio delle attività di pulizia:

legge 25 gennaio 1994, n. 82;

decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 luglio 1997, n. 274 »;

m) al numero 105 dell'allegato 1, dopo le parole: « Procedimenti per il rilascio delle concessioni edilizie », sono aggiunte le seguenti: « e di altri atti di assenso concernenti attività edilizie ».

5. All'articolo 39, comma 22, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, le parole: « , per non più di un triennio, » sono soppresse.

6. Alla legge 8 marzo 1999, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, al primo periodo sono soppresse le parole: « non immediatamente » e al terzo periodo, le parole: « possono essere collocati fuori ruolo o in aspettativa retribuita » sono sostituite dalle seguenti: « sono collocati obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita, anche in deroga alle norme e ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 »;

b) il comma 3 dell'articolo 3 è abrogato;

c) all'articolo 7, comma 1, lettera *a)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e nelle norme che dispongono la delegificazione della materia ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 »;

d) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera *f)* è aggiunta la seguente:

« *f-bis)* da ogni altra disposizione che preveda la redazione dei testi unici »;

e) all'articolo 7, comma 2, l'alinea è sostituito dal seguente:

«Al riordino delle norme di cui al comma 1 si procede entro il 31 dicembre 2002 mediante l'emanazione di testi unici riguardanti materie e settori omogenei, comprendenti, in un unico contesto e con le opportune evidenziazioni, le disposizioni legislative e regolamentari. A tale fine ciascun testo unico, aggiornato in base a quanto disposto dalle leggi di semplificazione annuali, comprende le disposizioni contenute in un decreto legislativo e in un regolamento che il Governo emana ai sensi dell'articolo 14 e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, attenendosi ai seguenti criteri e princìpi direttivi:»;

f) all'articolo 7, comma 2, la lettera *g)* è abrogata;

g) l'articolo 8 è abrogato;

h) all'articolo 9, comma 1, le parole: «e di riordino» sono soppresse;

i) all'allegato 1 sono soppresse le previsioni di delegificazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi di cui ai seguenti numeri: 5), 12), 13), 14), 15), 23), 26), 31), 32), 47), 50), 51), 52), 54);

l) il numero 30) dell'allegato 1 è sostituito dal seguente:

«*30)* Procedimento relativo alla iscrizione e alla cancellazione dal registro dei revisori contabili, nonché all'attività di vigilanza del Ministro della giustizia ed alla sospensione dei revisori dall'esercizio dell'attività di controllo dei conti:

decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;

legge 13 maggio 1997, n. 132;

legge 8 luglio 1998, n. 222»;

m) al numero 43) dell'allegato 1 le parole: «in nome e» sono soppresse;

n) all'allegato 2 è soppresso il numero 5);

o) dopo il numero 7) dell'allegato 3 sono inseriti i seguenti:

«7-*bis)* Istruzione non universitaria, ivi comprese le scuole italiane all'estero, l'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e l'integrazione dei sistemi formativi.

7-*ter*) Debito pubblico.

7-*quater*) Appalti pubblici di beni, servizi e forniture».

7. All'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come sostituito dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191, alla fine del quarto periodo sono soppresse le parole: «tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni».

8. Entro il 31 marzo 2001, il Governo è delegato, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ad emanare un testo unico per il riordino delle norme, diverse da quelle del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, che regolano i rapporti di lavoro dei dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, secondo quanto disposto dall'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, apportando le modifiche necessarie per il migliore coordinamento delle diverse disposizioni e indicando, in particolare:

a) le disposizioni abrogate a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, ai sensi dell'articolo 72 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni;

b) le norme generali e speciali del pubblico impiego che hanno cessato di produrre effetti, ai sensi dell'articolo 72 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni, dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, del secondo contratto collettivo previsto dal medesimo decreto.

ART. 2.

(Ulteriori disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive).

1. Gli strumenti di semplificazione di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, agli articoli 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificati dall'articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191, e alle relative disposizioni regolamentari di attuazione, possono essere utilizzati anche nei rapporti tra privati che vi consentano. In tal caso l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.

ART. 3.

(Disposizioni in materia di accesso a dati per finalità di rilevante interesse pubblico).

1. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico ai fini di quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. Per l'accesso diretto ai propri archivi l'amministrazione certificante rilascia all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente.

ART. 4.

(Rilascio e rinnovi dei passaporti).

1. Il Ministro degli affari esteri può delegare per il rilascio e i rinnovi dei passaporti, oltre che i questori, i sindaci dei comuni di residenza dei richiedenti.

ART. 5.

(Tutela dei consumatori e degli utenti).

1. Dopo la lettera *g)* del comma 4 dell'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281, è aggiunta la seguente:

«*g*-bis) segnalare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, eventuali difficoltà, impedimenti od ostacoli, relativi all'attuazione delle disposizioni in materia di semplificazione procedimentale e documentale nelle pubbliche amministrazioni. Le segnalazioni sono verificate dal predetto Dipartimento anche mediante l'Ispettorato della funzione pubblica».

ART. 6.

(Attività istruttorie in materia di sportello unico delle imprese).

1. Dopo l'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è inserito il seguente:

«ART. 27-*bis*. — *(Misure organizzative per lo sportello unico delle imprese) — 1.* Le amministrazioni, gli enti e le autorità competenti a svolgere, ai sensi degli articoli da 23 a 27, attività istruttorie nell'ambito del procedimento di cui al regolamento previsto dall'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione, la riconversione di impianti produttivi e per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli investimenti produttivi, provvedono all'adozione delle misure organizzative ne-

cessarie allo snellimento delle predette attività istruttorie, al fine di assicurare il coordinamento dei termini di queste con i termini di cui al citato regolamento».

ART. 7.

(Testo unico relativo ai contratti di programma, ai patti territoriali e ai contratti d'area).

1. Nell'allegato 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 9-*bis*) Disciplina relativa ai contratti di programma, ai patti territoriali, ai contratti d'area ed agli altri interventi di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ».

2. Nella predisposizione del testo unico di cui all'allegato 3, numero 9-*bis*), della legge n. 50 del 1999, introdotto dal comma 1 del presente articolo, il Governo prevede anche l'attribuzione al CIPE della competenza ad emanare le deliberazioni attuative ed integrative al fine di ulteriormente semplificare, riordinare e coordinare la disciplina del settore.

ART. 8.

(Utilizzo di siti industriali per la sicurezza e l'approvvigionamento strategico dell'energia).

1. L'uso o il riutilizzo di siti industriali per l'installazione di impianti destinati al miglioramento del quadro di approvvigionamento strategico dell'energia, della sicurezza e dell'affidabilità del sistema, nonché della flessibilità e della diversificazione dell'offerta, è soggetto ad autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero dell'ambiente, d'intesa con la regione interessata. Ai fini della procedura di cui al presente articolo, per impianti si intendono i rigassificatori di gas naturale liquido. Il soggetto richiedente l'autorizzazione deve allegare alla richiesta di autorizzazione un progetto preliminare.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato svolge l'istruttoria nominando il responsabile unico del procedimento che convoca la conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla presente legge. L'istruttoria si conclude in ogni caso nel termine di centottanta giorni dalla data di presentazione della richiesta.

3. Il soggetto richiedente l'autorizzazione, contemporaneamente alla presentazione del progetto preliminare di cui al comma 1, presenta al Ministero dell'ambiente uno studio di impatto ambientale attestante la conformità del progetto medesimo alla vigente normativa in materia di ambiente. Il Ministero dell'ambiente nel termine di sessanta giorni concede il nulla osta alla prosecuzione del procedimento, ove ne sussistano i presupposti.

4. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, delle proposte e delle opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, si pronuncia definitivamente entro novanta giorni il consiglio comunale. Decorso inutilmente tale termine, la determinazione della conferenza di servizi equivale ad approvazione della variazione dello strumento urbanistico.

5. Nei casi disciplinati dal presente articolo, il procedimento si conclude con un unico provvedimento di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere annesse, adottato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione interessata. In assenza del nulla osta di cui al comma 3, la decisione è rimessa al Consiglio dei ministri che provvede ai sensi dell'articolo 14-*quater*, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 12 della presente legge.

CAPO II

MODIFICHE ALLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, E ULTERIORI NORME IN MATERIA DI CONFERENZA DI SERVIZI

ART. 9.

(Ricorso alla conferenza di servizi).

1. L'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 14 – *1.* Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indìce di regola una conferenza di servizi.

2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro quindici giorni dall'inizio del procedimento, avendoli formalmente richiesti.

3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. Per i lavori pubblici si continua ad applicare l'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.

4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.

5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) ».

2. Per l'approvazione di progetti di opere concernenti reti ferroviarie la conferenza di servizi è indetta dal Ministro dei trasporti e della navigazione ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. La conferenza di servizi viene indetta e convocata dalla Ferrovie dello Stato spa, ai sensi della presente legge e con riferimento all'articolo 25, comma secondo, della legge 17 maggio 1985, n. 210, in caso di opere per la soppressione di passaggi a livello su linee delle Ferrovie stesse localizzati nell'ambito regionale.

ART. 10.

(Conferenza di servizi su istanze o progetti preliminari).

1. L'articolo 14-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 17, comma 5, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è sostituito dal seguente:

« ART. 14-*bis* – *1.* La conferenza di servizi può essere convocata per progetti di particolare complessità, su motivata e documentata richiesta dell'interessato, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente.

2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale

sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso.

3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza, l'autorità competente alla VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta autorità esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell'ambito della conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.

5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione. In caso di affidamento mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ».

ART. 11.

(Procedimento della conferenza di servizi).

1. L'articolo 14-*ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 17, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è sostituito dal seguente:

« ART. 14-*ter* — *1*. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti.

2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno dieci giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.

3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 14-*bis*, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione

procedente provvede ai sensi dei commi 2 e seguenti dell'articolo 14-*quater*.

4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori.

5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 14-*quater*, nonché quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute pubblica.

6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata e non abbia notificato all'amministrazione procedente, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della determinazione di conclusione del procedimento, il proprio motivato dissenso, ovvero nello stesso termine non abbia impugnato la determinazione conclusiva della conferenza di servizi.

8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all'esame del provvedimento.

9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, alla predetta conferenza.

10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta VIA, nella *Gazzetta Ufficiale* o nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati ».

ART. 12.

(Dissensi espressi in sede di conferenza di servizi).

1. L'articolo 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 17, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è sostituito dal seguente:

« ART. 14-*quater* — *1.* Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

2. Se una o più amministrazioni hanno espresso nell'ambito della conferenza il proprio dissenso sulla proposta dell'amministrazione procedente, quest'ultima, entro i termini perentori indicati dall'articolo 14-*ter*, comma 3, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza di servizi. La determinazione è immediatamente esecutiva.

3. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, la decisione è rimessa al Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione dissenziente o quella procedente sia un'amministrazione statale, ovvero ai competenti organi collegiali esecutivi degli enti territoriali, nelle altre ipotesi. Il Consiglio dei ministri o gli organi collegiali esecutivi degli enti territoriali deliberano entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei ministri o il presidente della giunta regionale o il presidente della provincia o il sindaco, valutata la complessità dell'istruttoria, decidano di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.

4. Quando il dissenso è espresso da una regione, le determinazioni di competenza del Consiglio dei ministri previste al comma 3 sono adottate con l'intervento del presidente della giunta regionale interessata, al quale è inviata a tal fine la comunicazione di invito a partecipare alla riunione, per essere ascoltato, senza diritto di voto.

5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'articolo 5, comma 2, lettera *c-bis)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 ».

ART. 13.

(Disposizioni in materia di trasferimento di funzioni amministrative).

1. Nell'ambito del trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alle regioni e agli enti locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e delle successive norme di attuazione, agli enti destinatari del trasferimento, come amministrazioni procedenti, sono conferiti altresì tutti i compiti di natura consultiva, istruttoria e preparatoria connessi all'esercizio della funzione trasferita, anche nel caso di attività attribuite dalla legge ad uffici ed organi di altre amministrazioni. Tale disposizione non si applica ove si tratti di funzioni attribuite da specifiche norme di legge ad autorità preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute; in tali casi, l'amministrazione procedente è sempre tenuta a convocare una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

ART. 14.

(Abrogazioni e norma di raccordo).

1. All'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come da ultimo sostituito dall'articolo 5 della legge 18 novembre 1998, n. 415, i commi da 7 a 14 sono abrogati, salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, della presente legge.

2. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e le leggi regionali prevedono forme di pubblicità dei lavori della conferenza di servizi, nonché degli atti assunti da ciascuna amministrazione interessata.

ART. 15.

(Norme in materia di accesso ai documenti amministrativi).

1. Il comma 4 dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

« *4.* Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di rifiuto, espresso o tacito, o di differimento ai sensi dell'articolo 24, comma 6, dell'accesso, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5 del

presente articolo, ovvero chiedere, nello stesso termine, al difensore civico competente che sia riesaminata la suddetta determinazione. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, lo comunica a chi l'ha disposto. Se questi non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data del ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico ».

CAPO III

NORME IN MATERIA DI ATTIVITÀ DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

ART. 16.

(Commissione per la ricostituzione di atti di morte o di nascita).

1. È soppressa la Commissione per la ricostituzione di atti di morte o di nascita, istituita con regio decreto-legge 18 ottobre 1942, n. 1520.

2. Il Ministero della difesa provvede ad assicurare lo svolgimento delle residue attività di segreteria, compreso il rilascio di certificazioni concernenti atti già formati dalla Commissione di cui al comma 1 alla data di entrata in vigore della presente legge, senza oneri aggiuntivi.

3. Il regio decreto-legge 18 ottobre 1942, n. 1520, il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 216, e la legge 17 febbraio 1971, n. 90, sono abrogati.

ART. 17.

(Programmazione negoziata).

1. Al testo unico in materia di interventi nelle aree depresse del territorio nazionale, previsto dal combinato disposto degli articoli 4 e 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dell'articolo 7, comma 1, lettera *a)*, della legge 8 marzo 1999, n. 50, sono allegati, previo coordinamento formale fra le norme legislative e regolamentari che disciplinano la materia, le deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica che hanno ad oggetto la disciplina organizzativa e procedimentale degli istituti della programmazione negoziata e tutti gli altri atti ad essa collegati, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 18.

(Termini).

1. I testi unici di cui al comma 4 dell'articolo 6 della legge 3 aprile 1997, n. 94, sono emanati entro il 30 giugno 2002.

2. Il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157, è fissato in otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il termine indicato dall'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione da parte del prefetto, è fissato in novanta giorni.

4. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, è sostituito dal seguente:

« *4.* Il testo unico può essere aggiornato, secondo i princìpi ed i criteri direttivi di cui al comma 2, lettera *b)*, entro tre anni dalla data della sua entrata in vigore, con uno o più decreti legislativi il cui schema è deliberato dal Consiglio dei ministri, valutato il parere che il Consiglio di Stato esprime entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Lo schema è trasmesso, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con relazione cui sono allegati i pareri del Consiglio di Stato e di detta Conferenza, alle competenti Commissioni parlamentari, che esprimono

il parere entro quarantacinque giorni dal ricevimento. Ciascun decreto legislativo è emanato su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali ».

5. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, è sostituito dal seguente:

« *6.* Per la predisposizione degli schemi dei decreti legislativi previsti dal presente articolo, il Ministro per i beni e le attività culturali può avvalersi dell'opera di una commissione composta da esperti, esterni o appartenenti all'amministrazione, particolarmente qualificati nel settore. Al relativo onere si provvede mediante utilizzazione delle risorse disponibili nell'ambito delle ordinarie unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali ».

6. I termini per il deposito di atti ovvero per la presentazione di domande al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e di denunce al repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA) di cui all'articolo 9 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, sono unificati in giorni trenta.

ART. 19.

(Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi pubblici a favore delle imprese).

1. Al fine di rendere più proficui e celeri gli interventi pubblici a favore delle imprese, le leggi regionali e i regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, possono modificare, alla stregua degli stessi princìpi, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalle singole leggi e in conformità alla normativa dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 123 del 1998, le disposizioni delle leggi vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con riguardo sia alle spese ammissibili, sia alla tipologia e alla misura delle agevolazioni, sia alle modalità della loro concessione ed erogazione.

2. Al fine di garantire, nell'ambito del programma di cui all'articolo 17 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, il necessario coordinamento delle attività di supporto tecnico svolte dall'Istituto per la promozione industriale (IPI) per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad utilizzare il finanziamento concesso nell'esercizio 2000 entro un limite di spesa di lire 200 milioni, ai sensi del citato articolo 17, per acquisire la partecipazione maggioritaria in detta associazione e sostenere i relativi oneri associativi.

ART. 20.

(Rete autostradale e stradale nazionale).

1. Alla lettera *b)* del comma 4 dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Alle modifiche della rete autostradale e stradale classificata di interesse nazionale ai sensi dei predetti decreti, fatte salve le norme in materia di programmazione e realizzazione di opere autostradali, si provvede, su proposta della regione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia ».

ART. 21.

(Disposizioni in materia di infrastrutture autostradali e viarie).

1. Per la costruzione e l'affidamento in gestione delle infrastrutture autostradali si applicano le disposizioni che recepiscono nell'ordinamento italiano la normativa co-

munitaria in materia di lavori pubblici o di servizi.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, è consentita la costruzione di nuove autostrade o tratte autostradali a condizione che siano inserite nelle scelte prioritarie del Piano generale dei trasporti e nel programma triennale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. Sono fatte salve le vigenti procedure rispetto alla conformità urbanistica e alla valutazione di impatto ambientale.

3. Gli articoli da 37-*bis* a 38 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, si applicano anche alla realizzazione di nuove infrastrutture viarie di interesse nazionale per le quali sono utilizzabili sistemi di pedaggiamento, procedendosi, ove occorra, ai sensi del comma 2 del presente articolo.

ART. 22.

(Piani urbani di mobilità).

1. Al fine di soddisfare i fabbisogni di mobilità della popolazione, assicurare l'abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico ed acustico, la riduzione dei consumi energetici, l'aumento dei livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale, la minimizzazione dell'uso individuale dell'automobile privata e la moderazione del traffico, l'incremento della capacità di trasporto, l'aumento della percentuale di cittadini trasportati dai sistemi collettivi anche con soluzioni di *car pooling* e *car sharing* e la riduzione dei fenomeni di congestione nelle aree urbane, sono istituiti appositi piani urbani di mobilità (PUM) intesi come progetti del sistema della mobilità comprendenti l'insieme organico degli interventi sulle infrastrutture di trasporto pubblico e stradali, sui parcheggi di interscambio, sulle tecnologie, sul parco veicoli, sul governo della domanda di trasporto attraverso la struttura dei *mobility manager,* i sistemi di controllo e regolazione del traffico, l'informazione all'utenza, la logistica e le tecnologie destinate alla riorganizzazione della distribuzione delle merci nelle città. Le autorizzazioni legislative di spesa, da individuare con il regolamento di cui al comma 4, recanti limiti di impegno decorrenti dall'anno 2002, concernenti fondi finalizzati, da leggi settoriali in vigore, alla costruzione e sviluppo di singole modalità di trasporto e mobilità, a decorrere dall'anno finanziario medesimo sono iscritte in apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione.

2. Sono abilitati a presentare richiesta di cofinanziamento allo Stato in misura non superiore al 60 per cento dei costi complessivi di investimento, per l'attuazione degli interventi previsti dal PUM, i singoli comuni o aggregazioni di comuni limitrofi con popolazione superiore a 100.000 abitanti, le province aggreganti i comuni limitrofi con popolazione complessiva superiore a 100.000 abitanti, d'intesa con i comuni interessati, e le regioni, nel caso delle aree metropolitane di tipo policentrico e diffuso, d'intesa con i comuni interessati.

3. Una percentuale non superiore al 5 per cento dell'importo complessivo derivante dall'attuazione del comma 1 è destinata a comuni singoli che per ragioni tecniche, geografiche o socio-economiche, non possono far parte delle aggregazioni di cui al comma 2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica stabilisce annualmente la ripartizione percentuale del restante 95 per cento tra le città metropolitane di cui all'articolo 22 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed i restanti comuni di cui al comma 2.

4. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici e dell'ambiente, d'intesa con la Conferenza unificata di cui

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti l'elenco delle autorizzazioni legislative di spesa di cui al comma 1, il procedimento di formazione e di approvazione dei PUM, i requisiti minimi dei relativi contenuti, i criteri di priorità nell'assegnazione delle somme, nonché le modalità di erogazione del finanziamento statale, di controllo dei risultati e delle relative procedure.

5. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti promotori dei progetti presentati, fino a concorrenza delle somme disponibili sulla base dei criteri di valutazione di cui al comma 4.

ART. 23.

(Diritti per la partecipazione a concorsi).

1. All'articolo 27, comma 6, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, le parole: « sono stabilite inlire 7.500 » sono sostituite dalle seguenti: « sono eventualmente previste dalle predette amministrazioni in base ai rispettivi ordinamenti e comunque fino ad un massimo di lire 20.000 ».

ART. 24.

(Gare informatiche e supporto ai programmi informatici delle pubbliche amministrazioni).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, le amministrazioni pubbliche sono tenute a pubblicare tutti i bandi e gli avvisi di gara su uno o più siti informatici individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che stabilisce altresì le necessarie modalità applicative.

2. A decorrere dal 30 giugno 2001 gli obblighi di cui al comma 1 sono estesi alle società concessionarie di lavori e servizi pubblici, alle società, alle aziende speciali e ai consorzi che gestiscono servizi pubblici, nonché agli altri soggetti obbligati ad osservare la normativa nazionale e comunitaria sulle procedure di affidamento degli appalti pubblici.

3. A decorrere dal 1° luglio 2001 la pubblicazione di cui al comma 1, limitatamente ai bandi ed avvisi di gara di importo inferiore a quello di applicazione della disciplina comunitaria, sostituisce ogni altra forma di pubblicazione prevista da norme di legge o di regolamento, fatta salva la normativa di origine comunitaria e fatti salvi gli obblighi di pubblicazione sui giornali quotidiani o periodici previsti dalle leggi vigenti.

4. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le procedure di scelta del contraente e le modalità di utilizzazione degli strumenti informatici che le pubbliche amministrazioni possono utilizzare ai fini dell'acquisizione in via elettronica ed informatica di beni e servizi.

5. I regolamenti assicurano la parità di condizioni dei partecipanti, la segretezza, ove necessaria, la trasparenza e la semplificazione delle procedure, comprese quelle relative alle modalità di collaudo e pagamento, nonché la completezza delle offerte.

6. Per la definizione e attuazione dei programmi di informatizzazione delle pubbliche amministrazioni, ivi compresa l'assistenza ai soggetti che utilizzano la rete unitaria della pubblica amministrazione, il Governo si avvale del Centro tecnico di cui al comma 19 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, che è collocato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in posizione di autonomia amministrativa e funzionale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Sono soppressi i primi due periodi del medesimo comma 19 dell'articolo 17 della legge n. 127 del 1997.

7. Le spese relative al servizio informatico di cui al presente articolo sono ricomprese negli ordinari stanziamenti di bilancio.

8. Restano ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

ART. 25.

(Accesso alle banche dati pubbliche).

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che siano titolari di programmi applicativi realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno facoltà di darli in uso gratuito ad altre amministrazioni pubbliche, che li adattano alle proprie esigenze.

2. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993 hanno accesso gratuito ai dati contenuti in pubblici registri, elenchi, atti o documenti da chiunque conoscibili.

ART. 26.

(Istituzione dell'Ufficiale elettorale).

1. Dopo l'articolo 4 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, di seguito denominato « decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 », è inserito il seguente:

« ART. 4-*bis*. *1.* Alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali provvede l'Ufficio elettorale, secondo le norme del presente testo unico.

2. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti l'Ufficiale elettorale è il sindaco, quale Ufficiale del Governo. Nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti l'Ufficiale elettorale è la Commissione elettorale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del presente testo unico.

3. Il sindaco può delegare e revocare le funzioni di Ufficiale elettorale al segretario comunale o a un funzionario del comune.

4. Ogni delegazione e revoca delle funzioni di cui al comma 3 deve essere approvata dal prefetto.

5. Se il sindaco è sospeso dalle funzioni di Ufficiale del Governo, i poteri previsti nel presente articolo spettano al commissario prefettizio incaricato di esercitare dette funzioni. Egli può delegare le funzioni di Ufficiale elettorale ad idoneo funzionario, o impiegato del comune.

6. In tutti i casi di assenza o impedimento del sindaco, le funzioni di Ufficiale elettorale, sempreché non siano state delegate a norma del comma 3, sono svolte dal vice sindaco, o, in via subordinata, dal consigliere anziano ».

2. Il secondo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

« Esse debbono essere autenticate, mediante sottoscrizione, dall'Ufficiale elettorale. Nel caso in cui l'Ufficiale elettorale è la Commissione elettorale comunale le liste elettorali devono essere autenticate, mediante sottoscrizione, dal presidente della medesima Commissione e dal segretario ».

3. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: « Il Consiglio comunale, » sono inserite le seguenti: « nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti, »;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« La Commissione è composta dal sindaco e da sei componenti effettivi e sei supplenti nei comuni cui sono assegnati fino a 50 consiglieri, ovvero da otto componenti effettivi ed otto supplenti nei comuni cui sono assegnati più di 50 consiglieri ».

4. Il primo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 20

marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

« Per l'elezione dei componenti effettivi della Commissione elettorale comunale ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a tre nei comuni il cui consiglio è composto da un numero di membri pari o inferiore a 50, ovvero a quattro nei comuni il cui consiglio è composto da più di 50 membri. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età ».

5. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma sono soppresse le parole: « , nei comuni con oltre 10.000 abitanti, »;

b) al terzo comma sono soppresse le parole: « cinque o ».

6. Il primo periodo dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dai seguenti: « Di tutte le operazioni compiute dall'Ufficiale elettorale per la revisione delle liste elettorali viene redatto, su apposito registro, un verbale. Nel caso in cui l'Ufficiale elettorale è la Commissione elettorale comunale il verbale è redatto dal segretario ed è sottoscritto dai membri della Commissione presenti alla seduta e dal segretario ».

7. All'articolo 18, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole: « dal presidente della Commissione comunale e dal segretario » sono sostituite dalle seguenti: « dall'Ufficiale elettorale » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso in cui l'Ufficiale elettorale è la Commissione elettorale comunale i predetti elenchi sono firmati dal presidente della stessa Commissione e dal segretario ».

8. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: « la Commissione elettorale comunale, con l'assistenza del segretario, » sono sostituite dalle seguenti: « l'Ufficiale elettorale »;

b) al terzo comma, le parole: « dal presidente della Commissione elettorale comunale e dal segretario » sono sostituite dalle seguenti: « dall'Ufficiale elettorale » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso in cui l'Ufficiale elettorale è la Commissione elettorale comunale il predetto verbale è firmato dal presidente della Commissione e dal segretario ».

9. Al secondo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole: « , con l'assistenza del segretario, dalla Commissione elettorale comunale » sono sostituite dalle seguenti: « dall'Ufficiale elettorale ».

10. All'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole: « dai componenti della Commissione comunale e dal segretario » sono sostituite dalle seguenti: « dall'Ufficiale elettorale ».

11. All'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole: « e delle Commissioni elettorali » sono sostituite dalle seguenti: « , degli Ufficiali elettorali e delle Commissioni elettorali circondariali ».

12. L'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e sostituito dal seguente:

« ART. 52. *1.* Il sindaco o chi ne esercita le funzioni, l'Ufficiale elettorale, i componenti delle Commissioni elettorali circondariali ed i rispettivi segretari sono personalmente responsabili della regolarità degli adempimenti loro assegnati dal presente testo unico ».

13. In tutte le leggi o decreti, aventi ad oggetto materia elettorale, che fanno riferimento alla Commissione elettorale comu-

nale, tale riferimento si intende all'Ufficiale elettorale.

14. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

ART. 27.

(Accelerazione del procedimento di controllo della Corte dei conti).

1. Gli atti trasmessi alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità divengono in ogni caso esecutivi trascorsi sessanta giorni dalla loro ricezione, senza che sia intervenuta una pronuncia della Sezione del controllo, salvo che la Corte, nel predetto termine, abbia sollevato questione di legittimità costituzionale, per violazione dell'articolo 81 della Costituzione, delle norme aventi forza di legge che costituiscono il presupposto dell'atto, ovvero abbia sollevato, in relazione all'atto, conflitto di attribuzione. Il predetto termine è sospeso per il periodo intercorrente tra le eventuali richieste istruttorie e le risposte delle amministrazioni o del Governo, che non può complessivamente essere superiore a trenta giorni.

2. La Sezione del controllo comunica l'esito del procedimento nelle ventiquattro ore successive alla fine dell'adunanza. Le deliberazioni della Sezione sono pubblicate entro trenta giorni dalla data dell'adunanza.

3. All'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, l'ultimo periodo è soppresso.

4. Il procedimento previsto dall'articolo 25, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, può essere attivato dal Consiglio dei ministri anche con riferimento ad una o più parti dell'atto sottoposto a controllo. L'atto, che si è risolto debba avere corso, diventa esecutivo ove le Sezioni riunite della Corte dei conti non abbiano deliberato entro trenta giorni dalla richiesta.

5. L'articolo 61, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è abrogato.

ART. 28.

(Norma di semplificazione del procedimento di esecuzione di lavori pubblici connessi all'opera di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982).

1. Il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come modificato dall'articolo 11-*ter* del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, è sostituito dal seguente:

« *6.* Ogni stanziamento proveniente dal fondo previsto dall'articolo 3 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, tuttora disponibile presso i comuni è utilizzato per il ripristino del patrimonio edilizio privato e pubblico danneggiato dagli eventi sismici nonché per le necessarie opere di urbanizzazione e per le strutture scolastiche, nel rispetto delle priorità sancite dall'articolo 3 della legge 23 gennaio 1992, n. 32, e dei costi massimi stabiliti dal CIPE ».

ART. 29.

(Delega al Governo per la predisposizione di un testo unico delle leggi in materia di commercio estero).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità di cui all'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo 1, comma 6, della presente legge, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, un decreto legislativo recante il testo unico in materia di commercio con l'estero, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) riunire e coordinare tutte le disposizioni legislative in materia di commercio con l'estero, considerando, oltre alle esportazioni, anche gli investimenti in grado di promuovere l'internazionalizzazione delle

produzioni italiane, in particolare quelle delle piccole e medie imprese e i prodotti tipici locali, prevedendo la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti in materia;

b) coordinare le misure di intervento di competenza dello Stato con quelle delle regioni e degli altri soggetti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese.

ART. 30.

(Pubblicità delle fusioni e scissioni delle società).

1. Il comma quarto dell'articolo 2501-*bis* del codice civile è sostituito dal seguente:

« Se alla fusione partecipano società regolate dai capi V, VI e VII, tra la data fissata per la delibera di fusione e l'iscrizione del progetto deve intercorrere almeno un mese ».

2. Nel comma primo dell'articolo 2502-*bis* del codice civile sono soppresse le parole: « e pubblicata altresì per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; l'estratto deve contenere le indicazioni previste ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) dell'articolo 2501-*bis* e la menzione dell'avvenuta iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese ».

3. Il comma primo dell'articolo 2503 del codice civile è sostituito dal seguente:

« La fusione può essere attuata solo dopo due mesi dall'iscrizione delle deliberazioni delle società che vi partecipano, salvo che consti il consenso dei rispettivi creditori anteriore all'iscrizione prevista nel terzo comma dell'articolo 2501-*bis*, il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso o il deposito delle somme corrispondenti presso una banca ».

4. Nel comma secondo dell'articolo 2503-*bis* del codice civile le parole: « della pubblicazione del progetto di fusione » sono sostituite dalle seguenti: « della iscrizione del progetto di fusione ».

5. Il comma quarto dell'articolo 2504 del codice civile è abrogato.

6. L'articolo 2504-*sexies* del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2504-*sexies. (Effetti della iscrizione degli atti del procedimento di fusione nel registro delle imprese).* — Alle iscrizioni nel registro delle imprese ai sensi degli articoli 2501-*bis*, 2502-*bis* e 2504 conseguono gli effetti previsti dall'articolo 2457-*ter* ».

7. Il comma quinto dell'articolo 2504-*octies* del codice civile è abrogato.

ART. 31.

(Soppressione dei fogli annunzi legali e regolamento sugli strumenti di pubblicità).

1. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i fogli degli annunzi legali delle province sono aboliti. La legge 30 giugno 1876, n. 3195, il decreto ministeriale 25 maggio 1895, recante istruzioni speciali per l'esecuzione della legge 30 giugno 1876, n. 3195, sulla pubblicazione degli annunzi legali, il regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 97, convertito dalla legge 24 maggio 1932, n. 583, e la legge 26 giugno 1950, n. 481, sono abrogati.

2. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le domande, le denunce e gli atti che le accompagnano presentate all'ufficio del registro delle imprese, ad esclusione di quelle presentate dagli imprenditori individuali e dai soggetti iscritti nel repertorio delle notizie economiche e amministrative di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, sono inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Le modalità ed i tempi per l'assoggettamento al predetto obbligo degli imprenditori individuali e dei soggetti iscritti solo nel repertorio delle notizie

economiche e amministrative sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Quando disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel foglio degli annunzi legali come unica forma di pubblicità, la pubblicazione è effettuata nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. In tutti i casi nei quali le norme di legge impongono forme di pubblicità legale, l'individuazione degli strumenti per assicurare l'assolvimento dell'obbligo è effettuata con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si procede alla individuazione degli strumenti, anche telematici, differenziando, se necessario, per categorie di atti.

ART. 32.

(Semplificazione della fase costitutiva e della fase modificativa delle società di capitali).

1. In attesa della riforma del diritto societario, la fase costitutiva e la fase modificativa delle società di capitali sono regolate dalle disposizioni del presente articolo.

2. I commi terzo e quarto dell'articolo 2330 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:

« L'iscrizione della società nel registro delle imprese è richiesta contestualmente al deposito dell'atto costitutivo. L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la società nel registro.

Tutti i termini previsti in disposizioni speciali con riferimento all'omologazione dell'atto costitutivo decorrono dalla data dell'iscrizione nel registro delle imprese ».

3. Nel comma primo dell'articolo 2332 del codice civile è soppresso il numero 3).

4. Il comma primo dell'articolo 2411 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Il notaio che ha verbalizzato la deliberazione dell'assemblea, entro trenta giorni, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ne richiede l'iscrizione nel registro delle imprese contestualmente al deposito e allega le eventuali autorizzazioni richieste. L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la delibera nel registro. Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge, ne dà comunicazione tempestivamente, e comunque non oltre il detto termine, agli amministratori. Gli amministratori, nei trenta giorni successivi e, in mancanza, ciascun socio a spese della società, possono ricorrere al tribunale per il provvedimento di cui ai commi secondo e terzo. Tutti i termini previsti in disposizioni speciali con riferimento all'omologazione della delibera decorrono dalla data dell'iscrizione nel registro delle imprese ».

5. Dopo l'articolo 138 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è inserito il seguente:

« ART. 138-*bis*. *1.* Il notaio che chiede l'iscrizione nel registro delle imprese delle deliberazioni di società di capitali, dallo stesso notaio verbalizzate, quando risultino manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge, viola l'articolo 28, primo comma, n. 1°, della presente legge, ed è punito con la sospensione prevista dal secondo comma dell'articolo 138 e con la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 30.000.000.

2. Con sanzione amministrativa pari a quella di cui al comma 1 è punito il notaio che chiede l'iscrizione nel registro delle imprese di un atto costitutivo di società di capitali, da lui rogato, quando risultino manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge ».

ART. 33.

(Ulteriori semplificazioni in materia societaria).

1. Il comma secondo dell'articolo 2196, il secondo periodo del comma secondo

dell'articolo 2197, il comma secondo dell'articolo 2298, il comma terzo dell'articolo 2299, il comma secondo dell'articolo 2309, il secondo periodo del comma quarto dell'articolo 2383 e il comma secondo dell'articolo 2450-*bis* del codice civile sono abrogati. Nel comma primo dell'articolo 2506 del codice civile sono soppresse le parole: « e depositarne nel registro delle imprese le firme autografe ». L'articolo 49 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, è abrogato. Nel comma secondo dell'articolo 2354 del codice civile le parole: « l'originale sia depositato presso l'ufficio del registro delle imprese ove è iscritta la società » sono sostituite dalla seguente: « autenticata ».

2. L'articolo 2330-*bis* del codice civile è abrogato. Nel comma terzo dell'articolo 2343-*bis* del codice civile sono soppresse le parole: « del deposito deve essere fatta menzione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata ». Il comma quinto dell'articolo 2383 del codice civile è abrogato. Nel comma sesto dell'articolo 2383 del codice civile le parole: « dai due commi precedenti » sono sostituite dalle seguenti: « dal comma precedente ». Nel comma settimo dell'articolo 2383 del codice civile sono soppresse le parole: « e quinto ». Nel comma terzo dell'articolo 2385, nel comma terzo dell'articolo 2400, e nei commi quarto e quinto dell'articolo 2449 del codice civile sono soppresse le parole: « e pubblicata nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata ». Nel comma primo dell'articolo 2436 del codice civile sono soppresse le parole: « e pubblicate nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata » e nel comma secondo dell'articolo 2436 del codice civile sono soppresse le parole: « e pubblicato nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata ». Nel comma settimo dell'articolo 2449 del codice civile sono soppresse le parole: « e pubblicati nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata ». Nel comma quarto dell'articolo 2420-*bis* del codice civile è soppresso il terzo periodo. Nel comma quinto dell'articolo 2420-*bis* del codice civile le parole: « pubblicato nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata » sono sostituite dalle seguenti: « depositato presso l'ufficio del registro delle imprese ». Nel comma primo dell'articolo 2435 del codice civile è soppresso il secondo periodo. Nel comma secondo dell'articolo 2441 del codice civile le parole: « pubblicata nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata » sono sostituite dalle seguenti: « depositata presso l'ufficio del registro delle imprese ». Il comma secondo dell'articolo 2444 del codice civile è abrogato. Il comma terzo dell'articolo 2450-*bis* del codice civile è abrogato. Nel comma quarto dell'articolo 2452 del codice civile sono soppresse le parole: « e terzo ». Nel comma primo dell'articolo 2456 del codice civile sono soppresse le parole: « e la pubblicazione del provvedimento di cancellazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata ». L'articolo 2457-*bis* del codice civile è abrogato. La rubrica dell'articolo 2457-*ter* del codice civile è sostituita dalla seguente: « Effetti della pubblicazione nel registro delle imprese ». Il comma primo dell'articolo 2457-*ter* del codice civile è sostituito dal seguente: « Gli atti per i quali il codice prescrive l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese sono opponibili ai terzi soltanto dopo tale pubblicazione, a meno che la società non provi che i terzi ne erano a conoscenza ». Il comma terzo dell'articolo 2457-*ter* del codice civile è abrogato. Nel comma secondo dell'articolo 2475 del codice civile è soppressa la parola: « 2330-*bis* ». Nel comma secondo dell'articolo 2487 del codice civile è soppressa la parola: « quinto, ». La rubrica dell'articolo 2497-*bis* del codice civile è sostituita dalla seguente: « Effetti della pubblicazione nel registro delle imprese ». Nell'articolo 2497-*bis* del codice civile le parole: « degli articoli 2457-*bis* e » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 2457 ». Nel comma primo dell'articolo 2626 del codice civile sono soppresse le parole: « ovvero omettono di richiedere una pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata, ».

3. La legge 12 aprile 1973, n. 256, è abrogata. L'articolo 1, comma 1, lettere *f)* e *g)*, l'articolo 2, comma 1, lettere *b)* e *c)*, l'articolo 5, comma 2, l'articolo 12, comma 2, l'articolo 14, commi 3 e 4, l'articolo 20, commi 2 e 3, l'articolo 21 e l'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, sono abrogati. Nella rubrica del Titolo IV del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995, sono soppresse le seguenti parole: « il BUSARL, il BUSC e ».

4. Nel comma primo dell'articolo 2309, nel comma quarto dell'articolo 2383, nel comma terzo dell'articolo 2385, nel comma terzo dell'articolo 2400, nel comma secondo dell'articolo 2417, nel comma settimo dell'articolo 2449, nel comma primo dell'articolo 2450-*bis*, e nel comma quarto dell'articolo 2475-*bis* del codice civile le parole: « quindici giorni » sono sostituite dalle seguenti: « trenta giorni ».

ART. 34.

(Semplificazione in materia di libri fondiari e di procedure di intavolazione).

1. All'allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 33, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

« *d)* dei decreti di trasferimento pronunziati dal giudice e dei provvedimenti definitivi dell'autorità amministrativa, che importino trasferimento totale o parziale della proprietà dell'immobile o di un diritto tavolare o la sua modificazione o estinzione, ovvero di apposite dichiarazioni di titolarità del diritto e di regolarità urbanistica e fiscale a cura dell'ente pubblico; »;

b) nella Sezione IV, dopo il paragrafo 3, è inserito il seguente:

« § *3-bis. Annotazioni dei contratti preliminari e dei contratti sottoposti a condizione*

ART. 60-*bis*. *1.* Fermi gli altri requisiti stabiliti dalla legge, il giudice tavolare può ordinare l'annotazione dei contratti preliminari previsti dall'articolo 2645-*bis*, comma 4, del codice civile, solo sulla base di una planimetria dalla quale risulti chiaramente la descrizione delle porzioni di edifici da costruire o in corso di costruzione che ne costituiscono l'oggetto. Tale planimetria deve essere redatta da un tecnico autorizzato.

2. Il rispetto o l'inosservanza del limite indicato nell'articolo 2645-*bis*, comma 5, del codice civile, devono risultare chiaramente, mediante attestazione di un tecnico autorizzato, dalla planimetria prevista nell'articolo 10, terzo comma, del presente allegato.

ART. 60-*ter*. *1.* Per gli effetti di cui all'articolo 2645-*bis*, comma 2, del codice civile, il giudice tavolare deve ordinare contemporaneamente la cancellazione delle intavolazioni e prenotazioni incompatibili conseguite da terzi aventi causa dal promittente alienante in base a domande presentate dopo l'istanza di annotazione del contratto preliminare.

2. Agli stessi effetti di cui al comma 1 il giudice tavolare ordina, a richiesta della parte istante, la cancellazione delle altre iscrizioni che, riguardo allo stesso immobile, siano state eseguite contro il promittente alienante dopo l'annotazione del contratto preliminare, salve le iscrizioni ipotecarie nei casi previsti dall'articolo 2825-*bis* del codice civile e le annotazioni delle domande di cui all'articolo 71-*bis* del presente allegato.

ART. 60-*quater*. *1.* Deve essere cancellata l'annotazione dei contratti preliminari quando la cancellazione è debitamente consentita dalle parti interessate, ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato.

2. Cessati gli effetti dell'annotazione del contratto preliminare nei casi di cui all'articolo 2645-*bis*, comma 3, del codice civile, l'annotazione è cancellata a richiesta di parte.

ART. 60-*quinquies*. *1.* Se un contratto sottoposto a condizione ha formato oggetto di annotazione ai sensi dell'articolo 20,

lettera *h)*, la cancellazione dell'annotazione può essere ordinata dal giudice tavolare a domanda, quando la mancanza della condizione risulta da sentenza passata in giudicato o da convenzione. La domanda di cancellazione può essere giustificata, ai sensi dell'articolo 94, primo comma, n. 3), anche in base ad altre pronunce definitive dell'autorità giudiziaria o in base ad atti muniti di pubblica fede.

2. Se risulta negli stessi modi di cui al comma 1 l'avveramento della condizione, sono cancellate d'ufficio tutte le iscrizioni aventi ad oggetto il diritto subordinato a condizione, previa intavolazione del diritto a nome dell'acquirente se si tratta di condizione sospensiva, salve le annotazioni delle domande giudiziali di cui all'articolo 71-*bis*.

3. Le cancellazioni previste dal comma 1 possono essere ordinate anche in virtù di una dichiarazione unilaterale della parte in danno della quale la condizione è mancata o si è verificata, salvo in quest'ultimo caso che siano state eseguite iscrizioni dopo l'annotazione del contratto condizionato »;

c) dopo l'articolo 71, è inserito il seguente:

« ART. 71-*bis*. *1.* La cancellazione dell'annotazione delle domande di cui all'articolo 20, lettere *f)* e *g)*, è eseguita quando è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato.

2. La cancellazione di cui al comma 1 deve essere giudizialmente ordinata qualora la domanda sia rigettata con sentenza passata in giudicato o il processo sia estinto per rinunzia o per inattività delle parti »;

d) dopo l'articolo 95, è inserito il seguente:

« ART. 95-*bis*. *1.* Il giudice tavolare, qualora lo ritenga opportuno, può delegare ai conservatori dei libri fondiari preposti ai relativi uffici l'emissione del decreto tavolare per determinati atti o categorie di atti.

2. Nella trattazione degli affari delegati i conservatori di cui al comma 1 sono tenuti ad osservare le istruzioni e le direttive impartite dal giudice tavolare.

3. Con atto motivato il giudice tavolare può riservarsi o avocare a sé la trattazione di determinate pratiche qualora lo ritenga opportuno per la difficoltà sostanziale o giuridica del caso o per l'importanza o la portata della decisione »;

e) dopo l'articolo 130-*bis*, è inserito il seguente:

« ART. 130-*ter*. *1.* Avverso il decreto tavolare del conservatore dei libri fondiari, emesso per delega del giudice tavolare, è ammesso reclamo con le modalità previste dagli articoli 126 e seguenti ».

ART. 35.

(Controversie in materia di masi chiusi).

1. In tutte le controversie in materia di masi chiusi concernenti la determinazione dell'assuntore del maso chiuso e la determinazione del prezzo di assunzione si osservano le disposizioni dettate dal capo I del titolo IV del libro secondo del codice di procedura civile.

2. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa all'ordinamento dei masi chiusi è tenuto ad esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203.

ART. 36.

(Disposizioni in materia di atti pubblici, scritture private autenticate e loro copia certificata conforme).

1. Salvo autorizzazione o ordine della competente autorità giudiziaria e salvo quanto disposto dal titolo VI, capo I, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è fatto divieto ai notai ed ai pubblici ufficiali depositari di atti pubblici e scritture private autenticate di asportare anche temporaneamente tali atti e documenti dai locali ove gli stessi sono conservati o archiviati.

2. In tutti quei casi in cui è prevista a qualsiasi fine la produzione in originale dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, il relativo obbligo si intende adempiuto, salvo specifico ordine della competente autorità giudiziaria, mediante produzione di copia certificata conforme dal pubblico ufficiale depositario.

3. Le annotazioni, gli estremi di protocollo e registrazione, le quietanze ed ogni altra formalità da annotarsi a margine degli atti pubblici e delle scritture private autenticate a cura degli uffici finanziari e della pubblica amministrazione in genere sono eseguite sui documenti stessi dal pubblico ufficiale depositario, sulla base di idoneo documento scritto emesso dalla competente amministrazione cui l'originale avrebbe dovuto essere prodotto in base alla normativa previgente.

4. Il Ministro della giustizia e il Ministro delle finanze possono in qualsiasi momento disporre atti di ispezione e controllo, senza preavviso, per verificare la conformità agli originali delle copie di atti pubblici e scritture private.

5. È abrogata ogni norma in contrasto con tale disposizione.

ART. 37.

(Comunicazione di violazioni tributarie).

1. All'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Comunicazione di violazioni tributarie »;

b) i commi primo, secondo e terzo sono abrogati.

ART. 38.

(Trasferimento di impianti, beni e attività alle società costituite a seguito della liberalizzazione del mercato elettrico).

1. Alle società per azioni, costituite in applicazione degli articoli 9 e 13, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nonché del combinato disposto del comma 1 dell'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 79 del 1999 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 3 settembre 1999, a far data dall'efficacia degli atti di conferimento di impianti, beni e attività alle società stesse, sono trasferiti le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e tutti i provvedimenti amministrativi, compresi quelli in via di perfezionamento, concernenti gli impianti, i beni e le attività conferiti e già intestati alla originaria società conferente e alle società conferenti successive.

2. Fatti salvi i poteri delle competenti autorità anche in materia di aggiornamento dei relativi canoni, le concessioni concernenti soltanto le aree demaniali destinate all'esercizio degli impianti di produzione di energia termoelettrica e alle opere connesse e ausiliarie in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogate sino al 31 dicembre 2020, ma scadono di diritto alla cessazione dell'attività di produzione di energia che si verifichi precedentemente alla medesima data.

ALLEGATO A
(Articolo 1, commi 1 e 2)

ELENCO DEI PROCEDIMENTI DA DELEGIFICARE E SEMPLIFICARE

1. Procedimenti per la concessione dell'indennità per infortunio o malattia da parte dell'INAIL o dell'INPS.

Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
Legge 11 gennaio 1943, n. 138.

2. Procedimento per l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dei distributori di carburante autostradali.

Testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088;
Legge 7 dicembre 1984, n. 818.

3. Procedimento per l'approvazione tecnica dei progetti delle dighe e per la vigilanza sulla loro costruzione e sulle operazioni di controllo durante l'esercizio.

Decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, articolo 2.

4. Procedimento per l'emanazione di decreti, di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, finalizzati ad apportare modifiche agli allegati 1B (concimi nazionali), 1C (ammendanti e correttivi), 2 (etichettatura) e 3 (tolleranze applicabili ai fertilizzanti) della legge 19 ottobre 1984, n. 748.

Legge 19 ottobre 1984, n. 748, articoli 8 e 9;
Decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, articolo 6;
Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, articolo 58.

5. Procedimento per il rilascio delle concessioni per gli autoservizi di linea di competenza statale.

Legge 28 settembre 1939, n. 1822.

6. Procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova degli autoveicoli.

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 98, 100, 101 e 102.

7. Procedimento per la domiciliazione delle tariffe dovute per la registrazione delle revisioni effettuate dalle imprese di autoriparazione.

Decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14, articolo 3.

8. Procedimento di chiusura annuale del « Fondo – Scorta » della Polizia di Stato, dei Vigili del fuoco e della Guardia di finanza.

Legge 2 dicembre 1969, n. 968, articolo 1, secondo comma.

9. Procedimento per la cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese di imprese, società, consorzi ed altri enti non più operativi.

Legge 16 dicembre 1977, n. 904;
Legge 7 maggio 1986, n. 150;
Codice civile, articoli 2191, 2312, 2456 e 2544;
Legge 29 dicembre 1993, n. 580.

10. Procedimento per il recupero dei diritti di segreteria non versati al registro delle imprese.

Testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639;
Legge 29 dicembre 1993, n. 580, articolo 18.

11. Procedimento per l'iscrizione delle informazioni sulle procedure concorsuali presso l'ufficio del registro delle imprese.

Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Legge 29 dicembre 1993, n. 580.

12. Procedimento per l'autorizzazione alla installazione degli impianti di riscaldamento ad acqua calda e degli impianti di produzione di acqua calda per servizi igienici in edifici adibiti ad uso civile.

Decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, articolo 2;
Legge 5 marzo 1990, n. 46;
Legge 9 gennaio 1991, n. 10.

13. Procedimento per la formazione dei piani attuativi.

Legge 17 agosto 1942, n. 1150;
Legge 18 aprile 1962, n. 167;
Legge 6 agosto 1967, n. 765;
Legge 22 ottobre 1971, n. 865;
Legge 28 gennaio 1977, n. 10;
Legge 5 agosto 1978, n. 457;
Legge 28 febbraio 1985, n. 47;
Decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493;
Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

14. Procedimento per il collaudo per opere di cemento armato e/o strutture metalliche.

Legge 5 novembre 1971, n. 1086.

15. Tutela dall'inquinamento acustico. Rumore nell'ambiente esterno e determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore. Tecnico competente acustica ambientale.

Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
Codice penale, articolo 659;
Codice civile, articolo 844;
Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303;
Decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

16. Autorizzazione alla custodia, all'utilizzo e al trasporto di gas tossici.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articolo 58;
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

17. Procedimenti concernenti la produzione e commercializzazione di prodotti alimentari.

Legge 30 aprile 1962, n. 283;
Decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123;
Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155.

18. Procedimenti concernenti le modifiche alla disciplina metrologica delle cisterne a scomparti tarati montate su autoveicoli per il trasporto e la misura di prodotti liquidi a pressione atmosferica.

Testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088;
Legge 31 gennaio 1967, n. 33.

19. Procedimento di iscrizione a ruolo del notaio.

Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articoli 18 e seguenti;
Regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, articoli 32 e seguenti.

20. Procedimento di iscrizione del notaio trasferito.

Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 25;
Regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, articoli 41 e seguenti.

21. Procedimento per il rilascio del permesso di assenza del notaio

Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 26;
Regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, articoli 51 e seguenti.

22. Procedimento per la nomina del coadiutore del notaio.

Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 45;
Regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, articoli 65 e seguenti.

23. Redazione di atti pubblici in lingua straniera e revisione della disciplina di nullità.

Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articoli 54 e 55;
Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 58, comma primo, numero 4°.

24. Redazione di atti pubblici con intervento di sordi, muti e sordomuti e revisione della disciplina di nullità.

Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articoli 56 e 57;
Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 58, comma primo, numero 4°.

25. Procedimento per la conservazione e la pubblicità dei testamenti.

Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 66, ultimo comma;
Legge 25 maggio 1981, n. 307, articoli 3 e seguenti;
Decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1984, n. 956;
Decreto del Ministro di grazia e giustizia 25 ottobre 1993, n. 586;
Codice civile, articolo 622.

26. *Comunicazioni di atti di trasferimento di terreni.*

Legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 18;
Legge 12 agosto 1993, n. 310, articolo 7.

27. *Semplificazione per i privati delle modalità di conservazione dei documenti su microfilm.*

Regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 1996, n. 694.

28. *Procedimento per la denuncia di apparecchi a pressione e serbatoi gpl e procedure di prevenzione incendi relative ai depositi di gpl in serbatoi fissi di capacità non eccedente 5 metri^3.*

Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132;
Legge 13 luglio 1966, n. 615, capo II;
Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 359:
Legge 26 luglio 1965, n. 966;
Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.

29. *Procedimenti per il collaudo, la denuncia di installazione e le verifiche periodiche relativi a gru ed altri apparecchi di sollevamento (argani, paranchi); funi e catene; piani inclinati; idroestrattori a forza centrifuga; scale aeree, ponti sospesi con argano o sviluppabili su carro, ponti sospesi motorizzati.*

Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164;
Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

30. *Procedimento di denuncia all'Ispettorato del lavoro relativamente all'esercizio di nuova attività produttiva.*

Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, articolo 48.

31. *Procedimento per il controllo della qualità dei prodotti ortofrutticoli ai fini dell'esportazione.*

Legge 25 marzo 1997, n. 68, articolo 2, comma 2, lettera *h).*

32. *Procedimento di autorizzazione per l'attività di noleggio di autoveicoli senza conducente e per l'esercizio dell'attività di rimessa di autoveicoli o vetture e adempimenti richiesti agli esercenti autorimesse.*

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articolo 86;

Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, articolo 196.

33. Procedimento in materia di inquadramento e definizione del trattamento economico del personale del comparto scuola.

Legge 11 luglio 1980, n. 312, articolo 172;

Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, articoli 438, 439, 440, 486, 490, 560 e 570.

34. Procedimento per l'acquisto di immobili, anche vincolati a norma della legge 1° giugno 1939, n. 1089, destinati a sede di organi dell'Amministrazione centrale e periferica dello Stato.

Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
Legge 1° giugno 1939, n. 1089;
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544;
Legge 5 agosto 1978, n. 468;
Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

35. Procedimento relativo alla permuta di immobili demaniali adibiti ad uso di pubblici uffici.

Regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473.

36. Concessione e locazione di immobili di proprietà dello Stato.

Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3 e 6;
Legge 14 gennaio 1994, n. 20, articolo 3, comma 1, lettere *f)* e *g)*.

37. Passaggio dei beni dello Stato dal demanio al patrimonio pubblico.

Codice della navigazione, articolo 35.

38. Procedimento per le alienazioni dei beni immobili dello Stato.

Legge 24 dicembre 1908, n. 783;
Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72;
Legge 14 gennaio 1994, n. 20.

39. Procedimento per la riliquidazione della pensione definitiva.

Decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59, articolo 3, comma 2.

40. Procedimento relativo al collocamento in aspettativa per infermità del personale militare.

Legge 10 aprile 1954, n. 113;
Legge 31 luglio 1954, n. 599;
Legge 17 aprile 1957, n. 260;
Legge 3 agosto 1961, n. 833;
Legge 1° febbraio 1989, n. 53.

41. Procedimento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo-donna, estetista.

Legge 14 febbraio 1963, n. 161;
Legge 4 gennaio 1990, n. 1.

42. Procedimento per l'iscrizione all'albo degli spedizionieri.

Legge 14 novembre 1941, n. 1442.

43. Procedimenti connessi all'acquisto e locazione di nuove macchine utensili o di produzione.

Legge 28 novembre 1965, n. 1329, articoli 4 e 10.

44. Procedimento per l'archiviazione del verbale errato di contestazione di violazione del codice della strada.

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 204.

45. Procedimento di revisione annnuale dei diritti aeroportuali.

Legge 5 maggio 1976, n. 324, articolo 9;
Legge 15 febbraio 1985, n. 25.

46. Denuncia di inizio attività.

Legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765;
Legge 28 gennaio 1977, n. 10;
Legge 3 gennaio 1978, n. 1;
Legge 8 luglio 1986, n. 349;
Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

47. Autorizzazione edilizia.

Legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765;
Legge 28 gennaio 1977, n. 10;
Legge 3 gennaio 1978, n. 1;
Legge 8 luglio 1986, n. 349;
Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

48. Interventi non soggetti a concessione od autorizzazione edilizie.

Legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765;
Legge 28 gennaio 1977, n. 10;
Legge 3 gennaio 1978, n. 1;
Legge 8 luglio 1986, n. 349;
Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

49. Catasto edilizio.

Regolamento per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;
Regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249;
Decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514;
Decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17;
Legge 30 dicembre 1989, n. 427;
Decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;
Decreto-legge 27 ottobre 1995, n.444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539;
Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

50. Autorizzazioni e concessioni relative alla sede stradale e pertinenze. Accessi e diramazioni. Attraversamenti ed uso della sede stradale.

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

51. Procedimento per l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento e la manutenzione di impianti tecnologici.

Legge 5 marzo 1990, n. 46.

52. Procedimento per la progettazione, la messa in opera e l'esercizio di edifici e di impianti al fine del contenimento del consumo energetico.

Legge 9 gennaio 1991, n. 10;
Legge 5 marzo 1990, n. 46.

53. *Procedimento per l'autorizzazione e la licenza di panificazione.*

Legge 31 luglio 1956, n. 1002;
Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo 22.

54. *Procedimento relativo alle denunce delle presenze nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e dei ricoveri in case ed istituti di cura.*

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
Legge 30 settembre 1993, n. 388;
Decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480;
Decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203;
Legge 30 maggio 1995, n. 203.

55. *Procedimento di concessione di medaglie d'onore per la lunga navigazione.*

Decreto luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 127;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1954, n. 586;
Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1110.

56. *Procedimento per lo svolgimento di tombole e pesche di beneficenza in occasione di feste o sagre a carattere locale.*

Regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973;
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

57. *Procedimento di vidimazione di registri, libri sociali e scritture contabili, abolizione dell'obbligo di vidimazione o estensione della facoltà di vidimazione agli uffici del giudice di pace e ai comuni.*

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
Codice civile, articoli 2215, 2218 e 2421.

58. *Procedimento per l'attribuzione del codice fiscale con estensione della facoltà di richiesta telematica e di ricezione del codice fiscale e di duplicato dello stesso a liberi professionisti (consulenti fiscali, commercialisti, notai, avvocati).*

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;
Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, articolo 1.

59. *Procedimento di rilascio di porto d'armi a cittadini degli Stati dell'Unione europea.*

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articolo 42.

60. *Comunicazione di trasferimento di possesso di fabbricati.*

Decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, articolo 12.

61. *Procedimento per la determinazione dei compensi spettanti ai presidenti e ai componenti delle camere di commercio.*

Legge 29 dicembre 1993, n. 580, articolo 11, comma 1, lettera *e)*;
Legge 1° agosto 1988, n. 340, articolo 3, comma 6.

62. *Procedure concernenti i fili a sbalzo o palorci, telefori e piccoli impianti montani ad esclusivo uso della economia montana: pareri.*

Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771, articoli 43 e 44.

63. *Procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo. Funzionamento e composizione del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.*

Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

Legge 23 agosto 1988, n. 400;

Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349;

Legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

ALLEGATO B
(Articolo 1, commi 1 e 3)

NORME ABROGATE LIMITATAMENTE ALLA PARTE DISCIPLINANTE I PROCEDIMENTI INDICATI

1. Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articolo 62.

Regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, articoli 111, 113 e 114.

(Procedimento per l'iscrizione nel registro dei portieri e dei custodi).

2. Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, articolo 100, secondo, terzo e quarto comma.

(Procedimento di registrazione presso l'ufficio comunale del diploma di abilitazione all'esercizio della professione sanitaria).

3. Legge 3 giugno 1935, n. 1095;
Legge 22 dicembre 1939, n. 2207;
Decreto del Capo del Governo 10 agosto 1938, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 27 gennaio 1939;
Decreto ministeriale 25 ottobre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 1947.

(Procedimento per il trapasso di proprietà di beni immobili siti nelle province di confine terrestre).

4. Legge 8 maggio 1998, n. 146, articolo 21, comma 2.

(Procedure concernenti i fili a sbalzo o palorci, telefori e piccoli impianti montani ad esclusivo uso dell'economia montana).

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 novembre 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 4375):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (D'ALEMA), dal Ministro dell'interno (JERVOLINO RUSSO) e dal Ministro per la funzione pubblica (PIAZZA) il 2 dicembre 1999.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 3 dicembre 1999 con pareri delle commissioni 2ª, 4ª 5ª 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, Giunta affari Comunità europee e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione il 9 dicembre 1999; 12, 26, 27 gennaio; 14, 21, 29 marzo; 4, 5 e 18 aprile.

Esaminato in aula e approvato il 6 luglio 2000.

Camera dei deputati (atto n. 7186):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, l'11 luglio 2000 con pareri delle commissioni II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla I commissione il 13, 18, 19, 20 luglio; 13, 14 e 21 settembre 2000.

Esaminato in aula il 25 settembre 2000 e il 4 ottobre 2000 (stralcio articolo 26) e approvato, con modificazioni, il 24 ottobre 2000 (stralcio articolo 5).

Senato della Repubblica (atto n. 4375-*B*):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 2 novembre 2000 con pareri delle commissioni 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 7ª, 8ª, 10ª, 12ª, 13ª e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione il 7, 8 e 9 novembre 2000.

Esaminato in aula e approvato il 16 novembre 2000.

00G0392

DECRETO-LEGGE 24 novembre 2000, n. **341.**

Disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Rilevato che recenti eventi giudiziari relativi alla scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare di numerosi imputati per delitti gravissimi hanno evidenziato l'insufficienza dell'attuale disciplina a fronteggiare situazioni contingenti legate alla celebrazione di dibattimenti particolarmente complessi;

Rilevato che la disciplina introdotta dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, ha suscitato dubbi interpretativi con riferimento all'ipotesi di celebrazione del giudizio abbreviato per reati puniti con la pena dell'ergastolo, tali da rendere necessaria la presentazione di disegni di legge recanti norme interpretative al riguardo, il cui *iter* parlamentare peraltro non si è ancora concluso;

Rilevato che, anche alla luce di nuove emergenze processuali, si manifesta inidonea la disciplina dei termini di durata delle indagini preliminari per i delitti di strage commessi anteriormente all'entrata in vigore del codice di procedura penale;

Rilevato che le statistiche in materia hanno dimostrato l'urgenza di procedere alla modifica dell'articolo 656 del codice di procedura penale, così come sostituito dalla legge 27 maggio 1998, n. 165, che ha ritardato l'esecuzione di un gran numero di pene detentive e che costituisce oggetto di alcuni disegni di legge il cui *iter* parlamentare non si è ancora esaurito;

Ritenuto che è imminente la scadenza del termine di efficacia della disciplina delle videoconferenze e della normativa prevista dall'articolo 41-*bis* dell'Ordinamento penitenziario, che a norma dell'articolo 6 della legge 7 gennaio 1998, n. 11, così come modificato dall'articolo 1 della legge 26 novembre 1999, n. 446, è stabilita al 31 dicembre 2000;

Ritenuta pertanto la straordinaria necessità e urgenza di provvedere alla modifica di alcune disposizioni di ordinamento giudiziario indispensabili per garantire il funzionamento della magistratura onoraria e della disciplina delle applicazioni dei magistrati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 novembre 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per la funzione pubblica;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

Capo I

NUOVE DISPOSIZIONI SULLA SEPARAZIONE DEI PROCESSI E IN MATERIA DI CUSTODIA CAUTELARE

Art. 1.

1. Nell'articolo 18, comma 2, del codice di procedura penale, le parole: «sull'accordo delle parti,» sono soppresse.

2. Nell'articolo 18, comma 2, del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «La separazione è disposta quando vi sono ragioni di urgenza che impongano la trattazione prioritaria di un processo rispetto agli altri.».

3. Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto il seguente:

«Art. 2-*bis (Separazione dei processi)*. — *1.* Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18, comma 2, del codice si tiene conto della scadenza dei termini di custodia cautelare soprattutto quando, per la mancanza di altri titoli di detenzione, l'imputato di gravi reati sarebbe rimesso in libertà per scadenza dei termini.».

4. Dopo l'articolo 130 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto il seguente:

«Art. 130-*bis (Separazione dei procedimenti in fase di indagine)*. — *1.* Il pubblico ministero, prima dell'esercizio dell'azione penale, procede alla separazione dei procedimenti quando ricorrono le ragioni di urgenza indicate nell'articolo 2-*bis*.».

5. Dopo l'articolo 132 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto il seguente:

«Art. 132-*bis (Formazione dei ruoli di udienza). — 1.* Nella formazione dei ruoli di udienza è assicurata priorità assoluta alla trattazione dei procedimenti quando ricorrono ragioni di urgenza con riferimento alla scadenza dei termini di custodia cautelare.».

Art. 2.

1. Nell'articolo 303 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«*1-bis* Qualora non siano interamente decorsi i termini di cui al comma 1, la parte residua si somma ai termini previsti per ciascuna fase o grado successivo.».

2. Nell'articolo 304 del codice di procedura penale il comma 6 è sostituito dal seguente:

«*6.* La durata della custodia cautelare non può comunque superare il doppio dei termini previsti dall'articolo 303, commi 1, 2 e 3 e delle eventuali proroghe, nonché degli eventuali termini residui della fase o del grado precedente. La durata della custodia non può in ogni caso superare i termini aumentati della metà previsti dall'articolo 303, comma 4, ovvero, se più favorevole, i due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza. A tal fine la pena dell'ergastolo è equiparata alla pena massima temporanea.».

3. Nell'articolo 305, comma 2, del codice di procedura penale, le parole: «Nel corso delle indagini preliminari,» sono sostituite dalle seguenti: «In ogni stato e grado del procedimento».

4. Nell'articolo 305 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«*3.* Qualora la proroga sia disposta dai giudice di primo grado, la sua durata non può essere superiore ad un terzo dei termini previsti dalle lettere *b)* e *b-bis)* del comma 1 dell'articolo 303. In tal caso, i termini di cui alla lettera *c)* ed alla lettera *d)* si riducono rispettivamente della metà del termine della durata della proroga. Qualora la proroga sia disposta dal giudice di secondo grado, la sua durata non può essere superiore ad un terzo dei termini di cui all'articolo 303, comma 1, lettera *d),* ovvero ad un quarto nel caso in cui sia già stato emesso analogo provvedimento nel corso del giudizio di primo grado.».

5. All'articolo 307 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini il giudice dispone le altre misure cautelari di cui ricorrano i presupposti, salvo che siano venute meno le ragioni che avevano determinato la custodia cautelare.».

6. All'articolo 307 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«*1-bis.* Qualora si proceda per taluno dei reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera *a),* il giudice dispone le misure cautelari indicate dagli articoli 281, 282 e 283 anche cumulativamente.».

7. Nel primo periodo del comma 4 dell'articolo 307 del codice di procedura penale, dopo le parole: «, trasgredendo alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare disposta a norma del comma 1» sono inserite le seguenti: «o nell'ipotesi prevista dal comma 2 lettera *b)*» e le parole: «si è dato» sono sostituite dalle seguenti: «stia per darsi».

Art. 3.

1. Nell'articolo 406, comma 5-*bis,* del codice di procedura penale, dopo le parole: «nell'articolo 51, comma 3-*bis*» sono inserite le seguenti: «e nell'articolo 407, comma 2, lettera *a),* n. 7-*bis*».

2. Nell'articolo 407, comma 2, lettera *a),* dopo il numero 7, è aggiunto il seguente:

«*7-bis)* dei delitti previsto dagli articoli 600-*bis,* comma 1, 600-*ter,* comma 1, 601, 609-*bis* nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609-*ter,* 609-*quater,* 609-*octies* del codice penale;».

Art. 4.

1. Nell'articolo 533 del codice di procedura penale, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«*3-bis.* Quando la condanna riguarda procedimenti per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a),* anche se connessi ad altri reati, il giudice può disporre, nel pronunciare la sentenza o comunque prima del deposito della sentenza, la separazione dei procedimenti anche con riferimento allo stesso condannato, quando la separazione può giovare alla speditezza del procedimento e dei successivi gradi di giudizio, o comunque quando taluno dei condannati si trova in stato di custodia cautelare e, per la scadenza dei termini e la mancanza di altri titoli, sarebbe rimesso in libertà.».

2. Nell'articolo 544 del codice di procedura penale, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«*3-bis.* Nelle ipotesi previste dall'articolo 533, comma 3-*bis,* il giudice provvede alla stesura della motivazione per ciascuno dei procedimenti separati, accordando precedenza alla motivazione della condanna degli imputati in stato di custodia cautelare. In tal caso il termine di cui al comma 3 è raddoppiato per la motivazione della sentenza cui non si è accordata precedenza.».

Art. 5.

1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Capo II

NORME PER LA CELEBRAZIONE DEI PROCESSI PER REATI DI PARTICOLARE GRAVITÀ

Art. 6.

1. Dopo l'articolo 145 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto il seguente:

«Art. 145-*bis (Aule di udienza protette)*. — *1.* Nei procedimenti per taluno dei reati indicati nell'articolo 51, comma 3-*bis,* del codice, quando è necessario, per ragioni di sicurezza, utilizzare aule protette e queste non siano disponibili nella sede giudiziaria territorialmente competente, il Presidente della Corte d'appello, su proposta del Presidente del Tribunale, individua l'aula protetta per il dibattimento nell'ambito del distretto. Qualora l'aula protetta non sia disponibile nell'ambito del distretto, il Ministero della giustizia fornisce al Presidente della Corte d'appello nel cui distretto si trova il giudice competente l'indicazione dell'aula disponibile.

2. Il provvedimento di cui ai commi che precedono è adottato, ove possibile, prima della notificazione del decreto di citazione che dispone il giudizio a norma dell'articolo 133.».

Capo III

INTREPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 442 COMMA 2 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUDIZIO ABBREVIATO NEI PROCESSI PER I REATI PUNITI CON L'ERGASTOLO.

Art. 7.

1. Nell'articolo 442, comma 2, ultimo periodo, del codice di procedura penale, l'espressione «pena dell'ergastolo» deve intendersi riferita all'ergastolo senza isolamento diurno.

2. All'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell'ergastolo.».

Art. 8.

1. Nei processi penali di primo grado in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nei casi in cui è applicabile la pena dell'ergastolo con isolamento diurno, se è stata formulata la richiesta di giudizio abbreviato, ovvero la richiesta di cui al comma 2 dell'articolo 4-*ter* del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144, l'imputato può revocare la richiesta nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. In tali casi il procedimento riprende secondo il rito ordinario dallo stato in cui si trovava allorché era stata fatta la richiesta. Gli atti di istruzione eventualmente compiuti nel corso del giudizio abbreviato conservano validità. Nel caso in cui la richiesta sia stata presentata ai sensi del comma 2 dell'articolo 4-*ter* del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144, la revoca della stessa comporta la effettuazione delle attività istruttorie alle quali l'imputato aveva rinunziato.

2. Quando per effetto della impugnazione del pubblico ministero possono essere applicate le disposizioni di cui all'articolo 1, l'imputato può revocare la richiesta di cui al comma 1 nel termine di trenta giorni dalla conoscenza della impugnazione del pubblico ministero o, se questa era stata proposta anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nel termine di trenta giorni da quest'ultima data. Il processo prosegue con il rito ordinario davanti al giudice competente a conoscere l'impugnazione della sentenza nel giudizio di primo grado. Gli atti di istruzione eventualmente compiuti conservano validità e, nel caso in cui la richiesta di giudizio abbreviato sia stata presentata all'udienza preliminare o prima dell'apertura del dibattimento, il giudice dell'appello assegna, se del caso, termine alle parti per la richiesta di ammissione delle prove rispetto alle quali non si era verificata decadenza. Si applica la disposizione di cui al quarto periodo del comma 1.

Capo IV

DISPOSIZIONI URGENTI IN TEMA DI DURATA MASSIMA DELLE INDAGINI PRELIMINARI RIGUARDANTI I DELITTI DI STRAGE COMMESSI ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE.

Art. 9.

1. Nei procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, aventi ad oggetto i reati di cui agli articoli 285 e 422 del codice penale, commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, il termine di durata massima delle indagini preliminari è di cinque anni ove ricorra l'ipotesi di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 407 del codice di procedura penale.

Capo V

MODIFICA DELL'ARTICOLO 656 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE E DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO

Art. 10.

1. Nell'articolo 656 del codice di procedura penale, al comma 5, secondo periodo, le parole: «sono consegnati» sono sostituite dalle seguenti: «sono notificati».

Art. 11.

1. Nell'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «629,

secondo comma del codice penale» sono inserite le seguenti: «, 416 realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I e dagli articoli 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies* del codice penale».

Capo VI

PROROGA E MODIFICA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41-*bis* DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO E DI VIDEOCONFERENZE.

Art. 12.

1. Nell'articolo 6 della legge 7 gennaio 1998, n. 11, comma 1, le parole: «31 dicembre 2000» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2002».

Art. 13.

1. Nel comma 1 dell'articolo 45-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: «Nei casi previsti dall'articolo 146-*bis*, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi previsti dall'articolo 146-*bis*, commi 1 e 1-*bis*».

Art. 14.

1. Dopo l'articolo 134 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 134-*bis (Partecipazione a distanza nel giudizio abbreviato)*. — *1.* Nei casi previsti dall'articolo 146-*bis*, commi 1 e 1-*bis*, la partecipazione dell'imputato avviene a distanza anche quando il giudizio abbreviato si svolge in pubblica udienza.».

Art. 15.

1. L'articolo 146-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è così modificato:

a) nel comma 1 è soppressa la lettera *c)*;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis.* Fuori dei casi previsti dal comma 1, la partecipazione al dibattimento avviene a distanza anche quando si procede nei confronti di detenuto al quale sono state applicate le misure di cui all'articolo 41-*bis*, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.».

Capo VII

NORME IN MATERIA DI APPLICAZIONE DI PARTICOLARI STRUMENTI TECNICI DI CONTROLLO ALLE PERSONE SOTTOPOSTE ALLA MISURA CAUTELARE DEGLI ARRESTI DOMICILIARI E AI CONDANNATI IN STATO DI DETENZIONE DOMICILIARE.

Art. 16.

1. Nell'articolo 275 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis.* Nel disporre le misure diverse dalla custodia cautelare in carcere il giudice tiene conto dell'efficacia, in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, delle possibilità di controllo delle prescrizioni imposte all'imputato.».

2. Dopo l'articolo 275 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 275-*bis (Particolari modalità di controllo)*. — *1.* Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, se lo ritiene necessario in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria. Con lo stesso provvedimento il giudice prevede l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione dei mezzi e strumenti anzidetti.

2. L'imputato accetta i mezzi e gli strumenti di controllo di cui al comma 1 ovvero nega il consenso all'applicazione di essi, con dichiarazione espressa resa all'ufficiale o all'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la misura. La dichiarazione è trasmessa al giudice che ha emesso l'ordinanza ed al pubblico ministero, insieme con il verbale previsto dall'articolo 293, comma 1.

3. L'imputato che ha accettato l'applicazione dei mezzi e strumenti di cui al comma 1 è tenuto ad agevolare le procedure di installazione e ad osservare le altre prescrizioni impostegli.».

3. Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 276 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«*1-ter.* In deroga a quanto previsto nel comma 1, in caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora, il giudice dispone la revoca della misura e la sua sostituzione con la custodia cautelare in carcere.».

4. Dopo il comma 5 dell'articolo 284 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«*5-bis.* Non possono essere concessi gli arresti domiciliari a chi ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale nei cinque anni antecedenti al fatto per cui si procede.».

Art. 17.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 47-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

«*4-bis*. Nel disporre la detenzione domiciliare il tribunale di sorveglianza, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte delle autorità preposte al controllo, può prevedere modalità di verifica per l'osservanza delle prescrizioni imposte anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale.».

Art. 18.

1. Il condannato o la persona sottoposta a misura cautelare che, al fine di sottrarsi ai controlli prescritti, in qualsiasi modo altera il funzionamento dei mezzi elettronici o degli altri strumenti tecnici adottati nei suoi confronti, o comunque si sottrae fraudolentemente alla loro applicazione o al loro funzionamento, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Art. 19.

1. Con decreto del Ministro dell'interno, assunto di concerto con il Ministro della giustizia, sono determinate le modalità di installazione ed uso e sono individuati i tipi e le caratteristiche dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici destinati al controllo delle persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari nei casi previsti dall'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale, e dei condannati nel caso previsto dall'articolo 47-*ter*, comma 4-*bis*, della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Capo VIII

NORME SULL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO E SUL PERSONALE AMMINISTRATIVO

Art. 20.

1. Nell'articolo 15 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è aggiunto il seguente comma:

«*2-ter*. L'indennità di cui al 2 comma-*bis* spetta al coordinatore anche se all'ufficio cui egli è addetto non risulti effettivamente assegnato altro giudice.».

Art. 21.

1. Per la copertura dei posti in organico degli uffici dei giudici di pace del distretto di Napoli, istituiti con decreto del Ministro della giustizia del 22 novembre 2000 sono considerate valide le domande di nomina presentate in base all'avviso di copertura dei posti di cui al decreto del Ministro della giustizia 3 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 95 del 4 dicembre 1998.

2. Alla procedura delle nomine di cui al comma 1 si applica la disciplina contenuta nel citato decreto del Ministro della giustizia 4 dicembre 1998, nonché la disciplina della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni.

Art. 22.

1. Nell'articolo 42-*quinquies* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo il comma primo, è aggiunto il seguente: «I giudici onorari di tribunali che hanno in corso la procedura di conferma nell'incarico rimangono in servizio fino alla definizione della procedura di cui al secondo comma, anche oltre il termine di scadenza dell'incarico. La conferma della nomina ha, comunque, effetto retroattivo con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del triennio già decorso. In caso di mancata conferma i giudici onorari di tribunale in proroga cessano dall'incarico dal momento della comunicazione del relativo provvedimento del CSM che non necessita di decreto del Ministro.

2. Nell'articolo 42-*quinquies* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo il comma secondo, è aggiunto il seguente: «La nomina dei giudici onorari di tribunale pur avendo effetto dalla data del decreto ministeriale di cui all'articolo 42-*ter*, primo comma, ha durata triennale con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla nomina.».

Art. 23.

1. Ai magistrati applicati in altro distretto, ai sensi dell'articolo 110, comma 3, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è attribuita per il periodo di servizio svolto in applicazione la medesima indennità indicata di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 maggio 1998, n. 133, in ragione dell'effettivo periodo di applicazione.

2. Ai magistrati applicati in altro distretto, ai sensi dell'articolo 110, comma 3, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, si applicano i benefici giuridici di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 4 maggio 1998, n. 133.

3. Nell'articolo 110, comma 5, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In casi di eccezionale rilevanza da valutarsi da parte del Consiglio superiore della magistratura, la applicazione può essere disposta, limitatamente ai soli procedimenti di cui all'ultima parte del comma 7, per un ulteriore periodo massimo di un anno.».

Art. 24.

1. La distribuzione degli organici dell'amministrazione della giustizia, nell'ambito delle aree funzionali e tra le medesime è modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pur-

ché le modifiche non comportino oneri aggiuntivi rispetto alla dotazione organica complessiva come definita dai provvedimenti preesistenti.

Capo IX

DISPOSIZIONI FINANZIARIE ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 25.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 1.720 milioni per l'anno 2000, in lire 15.760 milioni per l'anno 2001, in lire 40.000 milioni per l'anno 2002 e in lire 33.026 milioni a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, all'uopo utilizzando:

quanto a lire 1.720 milioni per l'anno 2000 e lire 2.480 milioni per l'anno 2001 e lire 759 milioni per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

quanto a lire 5.000 milioni per l'anno 2001 e lire 961 milioni per l'anno 2002 l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

quanto a lire 8.280 milioni per l'anno 2001 e lire 38.280 milioni per l'anno 2002 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 26.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FASSINO, *Ministro della giustizia*

BIANCO, *Ministro dell'interno*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

00G0393

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Nicotera e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Nicotera (Vibo Valentia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 24 maggio 1998, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da nove consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Nicotera (Vibo Valentia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vittorio Panzera è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 13 novembre 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Nicotera (Vibo Valentia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 24 maggio 1998, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate in data 20 ottobre 2000, da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Vibo Valentia, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 4087/Gab. del 23 ottobre 2000, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Nicotera (Vibo Valentia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Vittorio Panzera.

Roma, 31 ottobre 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A14612

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 9 novembre 2000.

Proroga dei termini di decadenza per il compimento degli atti connessi al mancato funzionamento dell'ufficio UNEP del tribunale di Crotone.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota in data 25 settembre 2000 del Presidente della Corte d'appello di Catanzaro da cui si evince che l'ufficio UNEP del tribunale di Crotone non è stato in grado di funzionare nel periodo compreso tra l'8 luglio 2000 ed il 24 luglio 2000 per effetto del sequestro dei locali e del successivo trasferimento;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti i provvedimenti adottati dal pubblico ministero in sede in data 28 giugno 2000 e 13 luglio 2000;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'ufficio UNEP del tribunale di Crotone, distretto di Catanzaro, nei giorni dall'8 luglio 2000 al 24 luglio 2000, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni sopra indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 9 novembre 2000

Il Ministro: FASSINO

00A14667

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 8 novembre 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio delle imposte dirette di Varese.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il capo area servizi - dirigente dell'ufficio delle entrate di Varese, ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio delle imposte dirette nei giorni dal 25 al 30 ottobre, a seguito delle operazioni di allestimento del nuovo ufficio delle entrate;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio delle imposte dirette di Varese nei giorni dal 25 al 30 ottobre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 8 novembre 2000

Il direttore regionale: ORSI

00A14609

DECRETO 8 novembre 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Varese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il capo area servizi - dirigente dell'ufficio delle entrate di Varese, ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro nei giorni dal 25 al 30 ottobre, a seguito delle operazioni di allestimento del nuovo ufficio delle entrate;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Varese nei giorni dal 25 al 30 ottobre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 8 novembre 2000

Il direttore regionale: ORSI

00A14610

DECRETO 8 novembre 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio delle entrate di Varese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3, del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il capo area servizi - dirigente dell'ufficio delle entrate di Varese, ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio delle entrate nel giorno 31 ottobre, per il definitivo assetto logistico-organizzativo presso la sede della attivata struttura;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio delle entrate di Varese nel giorno 31 ottobre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 8 novembre 2000

Il direttore regionale: ORSI

00A14611

DECRETO 9 novembre 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Sassari.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO PER LA SARDEGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazione dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Vista la nota prot. n. 22360 del 26 marzo 1999 con la quale il Dipartimento del territorio, direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione ha disposto che a decorrere dal 9 marzo 1999 le direzioni compartimentali dovranno provvedere direttamente, nell'ambito delle proprie competenze, all'emanazione dei decreti di cui trattasi;

Vista la nota in data 24 ottobre 2000, prot. n. 34787 del direttore dell'ufficio del territorio di Sassari, con la quale sono stati comunicati la causa e il periodo del mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Sassari, nelle sedi di via Roma n. 53 e viale Umberto n. 26;

Atteso che il mancato funzionamento è stato determinato dalla necessità di effettuare un intervento di disinfestazione e derattizzazione dei locali dell'ufficio del territorio di Sassari, nelle sedi di via Roma n. 53 e viale Umberto n. 26;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha reso necessario la chiusura dell'ufficio sopracitato, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che ai sensi delle sopracitate disposizioni, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio finanziario è accertato come segue: dal 30 ottobre 2000 al 31 ottobre 2000 - Ufficio del territorio di Sassari, nelle sedi di via Roma n. 53 e viale Umberto n. 26.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 9 novembre 2000

Il direttore compartimentale: MARTINI

00A14487

DECRETO 16 novembre 2000.

Accesso dei concessionari agli uffici pubblici in via telematica al fine di visionare ed estrarre copia degli atti riguardanti i beni dei debitori iscritti a ruolo, da adottare ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo n. 112 del 1999.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante disposizioni di riordino del Servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337;

Visto, in particolare, l'art. 18, commi 1 e 2, ai sensi del quale, ai soli fini della riscossione mediante ruolo, i concessionari del Servizio nazionale della riscossione, di seguito denominati concessionari, sono autorizzati ad accedere agli uffici pubblici, anche in via telematica, nonché alle informazioni disponibili presso il sistema informativo del Ministero delle finanze e presso i sistemi informativi degli altri soggetti creditori, salve le esigenze di riservatezza e segreto opponibili in base a disposizioni di legge o di regolamento;

Visto il comma 3 del citato art. 18 del decreto legislativo n. 112 del 1999, secondo il quale, con decreto del Ministero delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i casi, i limiti e le modalità di esercizio delle facoltà indicate nei commi 1 e 2 e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante norme in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Visto il parere espresso dalla commissione consultiva sulla riscossione nella seduta del 15 giugno 1999:

Considerato che, alla luce delle osservazioni formulate dalla predetta commissione consultiva, l'accesso dei concessionari agli uffici pubblici e ai sistemi informativi dei soggetti creditori diversi dal Ministero delle finanze deve essere disciplinato non con un atto amministrativo, bensì con un regolamento, che non può essere emanato entro breve termine;

Ritenuta l'estrema urgenza di garantire l'operatività del sistema di riscossione mediante ruolo, assicurando ai concessionari quanto meno la possibilità di accedere al sistema informativo del Ministero delle finanze;

Viste la note n. 4373, del 16 giugno 1999, e n. 5436, del 2 agosto 1999, del Garante per la protezione dei dati personali;

Viste le note n. 3-13568, del 28 luglio 2000, e n. 3-15413, del 20 settembre 2000, con le quali, in ottemperanza a quanto chiesto dal Garante per la protezione dei dati personali, è stato trasmesso, per l'esame, l'allegato contenente le specifiche tecniche per l'accesso al sistema informativo del Ministero delle finanze;

Considerato che sul predetto allegato il Garante per la protezione dei dati personali non ha reso il parere di competenza entro il termine previsto all'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Decreta:

Art. 1.

1. I concessionari del Servizio nazionale della riscossione possono esercitare la facoltà di accesso al sistema informativo del Ministero delle finanze relativamente ai debitori iscritti a ruolo e ai co-obbligati e con esclusivo riferimento alle notizie indispensabili per lo svolgimento dell'attività di riscossione affidata in concessione, individuate nell'allegato n. 1. Tali facoltà possono essere esercitate in qualunque momento successivo alla consegna del ruolo.

Art. 2.

1. L'accesso alle notizie di cui all'art. 1, comma 1, avviene telematicamente, con modalità centralizzate, in via diretta o mediante procedura file transfer e con richiesta contenente, a pena di improcedibilità, l'indicazione del numero identificativo del ruolo sulla base del quale la richiesta stessa è presentata; se il debitore è iscritto in più ruoli, è sufficiente l'indicazione di uno di essi. Tale richiesta è effettuata in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 2 e nel rispetto delle misure di sicurezza descritte nello stesso allegato 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2000

Il Ministro: DEL TURCO

ALLEGATO 1

Informazioni generali sul soggetto debitore o co-obbligato (persona fisica):

dati anagrafici (cognome e nome, data e luogo di nascita);

residenza anagrafica (comune, provincia, indirizzo e cap o iscrizione all'AIRE);

in caso di attività:

dati rappresentante (tutore, curatore, ecc.);

attuale attività (tipo, codice, descrizione, sede legale e domicilio fiscale);

stato giuridico (fallimento, ecc.), con estremi del curatore/-rappresentante.

Informazioni generali sul soggetto debitore o coobbligato (società):

attuale ragione sociale (denominazione, codice e natura giuridica, data e luogo di costituzione);

stato della società (proc. concorsuali, liquidazione, ecc.);

sede legale amministrativa (comune, provincia, indirizzo e cap);

domicilio fiscale (comune, provincia, indirizzo e cap);

attività principale (codice descrizione e stato);

dati delle sedi secondarie (comune, provincia, indirizzo e cap);

dati rappresentante legale (dati anagrafici e del domicilio fiscale, carica);

in caso di variazione di società, codice fiscale di eventuale società confluita.

Informazioni sui rapporti di lavoro:

per lavoro dipendente o di pensione: codice fiscale, domicilio e sede legale di persona fisica, ente o società erogatore stipendi;

per lavoro autonomo (rappresentanti di commercio, liberi professionisti, ecc.): codice fiscale, domicilio e sede legale del/i sostituto/i d'imposta.

Informazioni sui beni mobili posseduti (veicoli a motore):

categoria o tipo;

uso;

potenza, alimentazione e numero posti;

data di immatricolazione;

targa;

data di inizio possesso.

Informazioni sui beni immobili (fabbricati e terreni).

Trascrizioni:

conservatoria (denominazione e codice);

numero registro particolare;

data di presentazione;

tipo di atto (descrizione e codice);

soggetti a favore e contro (codice fiscale, dati anagrafici);

numero registro generale;

dati relativi al titolo (forma, data, numero repertorio, pubblico ufficiale o autorità emittente);

dati relativi alla convenzione (specie);

immobile (comune catastale, tipo catasto, dati identificativi, natura, dati descrittivi, indirizzo);

regime patrimoniale coniugi o natura del bene;

diritti reali oggetto della convenzione (descrizione, codice e quota).

Iscrizioni:

conservatoria (denominazione e codice);

numero registro particolare;

data di presentazione;

tipo di ipoteca o privilegio (descrizione e codice);

soggetti a favore e contro (codice fiscale, dati anagrafici);

numero registro generale;

dati relativi al titolo (forma, data, numero repertorio, pubblico ufficiale o autorità emittente);

dati relativi all'ipoteca o al privilegio (specie, somma garantita - capitale, interessi e spese - presenza di condizione risolutiva, durata, termine dell'ipoteca, numero titoli di credito garantiti);

immobile (comune catastale, tipo catasto, dati identificativi, natura, dati descrittivi, indirizzo);

diritti reali oggetto dell'ipoteca (descrizione, codice e quota).

Annotazioni:

conservatoria (denominazione e codice;

numero registro particolare;

data di presentazione;

tipo di annotazione (descrizione e codice);

soggetti a favore e contro (codice fiscale, dati anagrafici);

numero registro generale;

dati relativi al titolo (forma, data, numero repertorio, pubblico ufficiale o autorità emittente);

dati relativi all'annotazione (formalità da annotare, postergare o permutare, riduzione somma dovuta, riduzione somma ipoteca, valore immobili liberati);

immobile (comune catastale, tipo catasto, dati identificativi, natura, dati descrittivi, indirizzo).

Informazioni sulle successioni.

In caso di decesso:

dati sulla presentazione della dichiarazione (codice ufficio, denominazione ufficio, data, anno);

dati identificativi della dichiarazione (modello, volume e numero);

data decesso;

ultimo domicilio *de cuius* (comune, provincia e indirizzo e cap);

codici fiscali, dati anagrafici indirizzi degli eredi;

consistenza dell'asse ereditario (tipo, valore, ubicazione dei cespiti ereditari);

rinunzie all'eredità (solo se immobili), nomine curatori, ecc.

Informazioni sui redditi da locazione:

per redditi da locazione di beni mobili ed immobili: estremi del soggetto debitore, corrispettivo periodico, estremi dellatto da cui derivano i crediti.

Informazioni per crediti d'imposta o contributivi:

per crediti d'imposta o contributivi: ufficio finanziario competente, anno d'imposta, tipo e importo del credito (o importo da compensare).

Informazioni sui redditi da dichiarazione (persona fisica e ditta individuale).

Redditi ed eventuale bilancio:

modello di dichiarazione (730 o Unico);

ufficio finanziario di presentazione;

anno d'imposta;

redditi dominicali (totale e numero di terreni);

redditi di fabbricati (totale e numero);

redditi di allevamento (totale e numero di capi);

totale dei redditi di partecipazione;

totale degli utili da partecipazione in soggetti con personalità giuridica;

immobilizzazioni materiali (dato di bilancio);

rimanenze di materie, prodotti e merci (dato di bilancio).

Eventuali beni ammortizzabili:

modello di dichiarazione (IVA o Unico);

ufficio finanziario di presentazione;

anno d'imposta;

importo.

Rimborsi:

ufficio finanziario competente;

anno d'imposta;

tipo;

importo.

Informazioni sui redditi da dichiarazione (società).

Redditi e bilancio:

modello di dichiarazione (Unico);

ufficio finanziario di presentazione;

anno d'imposta;

redditi dominicali (totale e numero di terreni);

redditi di fabbricati (totale e numero);

redditi di allevamento (totale e numero di capi normalizzati);

totale dei redditi di partecipazione;

totale degli utili da partecipazione in soggetti con personalità giuridica;

immobilizzazioni immateriali (dato di bilancio);

immobilizzazioni materiali (dato di bilancio);

immobilizzazioni finanziarie da partecipazioni in imprese (dato di bilancio);

rimanenze di materie, prodotti e merci (dato di bilancio).

Eventuali beni ammortizzabili:

modello di dichiarazione (IVA o Unico);

ufficio finanziario di presentazione;

anno d'imposta;

importo.

Informazioni sui rimborsi.

Rimborsi:

ufficio finanziario competente;

anno d'imposta;

tipo;

importo.

Altre informazioni sugli atti del registro:

registrazione (codice e denominazione ufficio, anno e data);

dati identificativi dell'atto (modello, volume/serie e numero);

negozio (codice, descrizione, valore);

ruolo del soggetto;

numero delle coparti.

Informazioni sulle utenze elettriche:

identificativo utente;

azienda erogatrice;

dati identificativi dell'utenza (tipo, categoria, indirizzo, comune, provincia, Kwh).

Altre informazioni sui beni immobili (fabbricati):

ubicazione (comune, provincia e indirizzo);

estremi catastali (sezione, foglio, numero e subalterno);

caratteristiche censuarie (categoria e consistenza);

soggetti intestatari (codice fiscale, dati anagrafici);

diritti reali (tipo e quota);

rendita catastale (solo immobile a destinazione ordinaria);

rendita catastale.

Altre informazioni sui beni immobili (terreni):

ubicazione (comune e provincia);

estremi catastali (sezione, foglio, numero e subalterno);

caratteristiche (qualità e consistenza);

soggetti intestatari (codice fiscale, dati anagrafici);

diritti reali (tipo e quota);

Redditi agrario e dominicale.

Informazioni sui titoli (azioni non dematerializzate):

tipo e numero azioni;

dati anagrafici società emittente;

estremi del soggetto che ha effettuato la ritenuta fiscale.

Informazioni sui titoli (azioni, obbligazioni, altri strumenti finanziari dematerializzati):

ente emittente, specie, quantità e scadenze;

estremi del soggetto che ha effettuato la ritenuta fiscale.

———

ALLEGATO 2

Per l'identificazione dei concessionari che richiedono l'accesso al sistema informativo del Ministero delle finanze viene utilizzato il protocollo Secure Socket Layer (SSL), che è basato sull'utilizzo di tecnologie di crittografia asimmetrica ed offre le funzionalità di cifratura del colloquio client-server durante il transito dei dati, di «autenticazione forte» (su certificato X.509) del server e, su opzione, del client.

Il predetto accesso può avvenire con due diverse modalità di autenticazione degli utenti.

Nella prima modalità viene autenticato direttamente l'utente e il certificato, che contiene il codice fiscale dello stesso utente, viene installato direttamente sul browser.

Nella seconda modalità viene autenticato il proxy server del concessionario del servizio nazionale della riscossione, che, a sua volta, autentica l'utente; in questo caso, il certificato viene installato sul proxy server e contiene un identificativo del concessionario, mentre il codice fiscale dell'utente, dopo essere stato autenticato, viene inserito nell'hader «From» di tutte le richieste HTPP provenienti dallo stesso utente.

00A14608

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 18 ottobre 2000.

Contributo per gli investimenti sui mutui contratti nel 2000 dagli enti locali.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 46-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come modificato dall'art. 5-*bis* del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, il quale ha posto a regime l'intervento erariale sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali dal 1995 che il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere, a valere sulle quote non ancora utilizzate del fondo per lo sviluppo degli investimenti, secondo le modalità ivi indicate;

Visto il comma 2 del medesimo art. 46-*bis,* il quale stabilisce che per i contributi da concedere sui mutui contratti dal 1995 valgono le disposizioni vigenti per l'anno 1992;

Visto il comma 4 dell'art. 4 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, il quale stabilisce che i contributi per i mutui contratti nel 1992 sono determinati calcolando una rata di ammortamento costante annua posticipata con interessi del 7 o 6 per cento rispettivamente per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, e per quelli con popolazione uguale o superiore;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi del citato decreto-legge n. 41 del 1995 ai fini di quantificare l'onere dei mutui contratti nell'anno 2000, gli enti locali sono tenuti a presentare, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 31 marzo 2001 apposita certificazione firmata dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro;

Considerato che gli elementi di dettaglio relativi ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, dall'INPDAP e dall'Istituto per il credito sportivo verranno acquisiti direttamente dagli istituti relativi, con procedure elettroniche;

Decreta:

Art. 1.

È approvato l'allegato certificato che fa parte integrante del presente decreto, relativo alla richiesta del contributo per gli investimenti sui mutui contratti nel 2000 dagli enti locali previsto dall'art. 46-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come modificato dall'art. 5-*bis,* del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.

Art. 2.

Il certificato deve essere trasmesso entro il termine perentorio del 31 marzo 2001 alle prefetture competenti per territorio. Il certificato deve essere compilato, firmato e trasmesso dagli enti locali in due copie autentiche e redatto esclusivamente a macchina negli spazi previsti.

Le prefetture cureranno il rispetto della perentorietà del predetto termine del 31 marzo 2001.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2000

p. *Il Ministro dell'interno*
LAVAGNINI

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
GIARDA

FINLOC

CERTIFICATO SUI MUTUI CONTRATTI NEL 2000

(art. 46 bis del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41 convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, modificato dall'art. 5 bis del decreto legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539).

	DENOMINAZIONE ENTE	TIPO ENTE	PROV.	CODICE ENTE
PAG. 1		☐ C	☐	
TIPO FRONT		☐ AP		
		☐ CM		VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE

TIMBRO ARRIVO PREFETTURA

I sottoscritti visti gli atti d'ufficio dichiarano sotto la propria responsabilità che i mutui sono stati contratti nel rispetto dell'articolo 204, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL RAGIONIERE (Sig. ....)

BOLLO DELL'ENTE

IL SEGRETARIO (Sig. ....)

LUOGO ____________ DATA ☐☐☐☐☐☐

SPAZIO RISERVATO ALLA PREFETTURA

PREFETTURA DI ....

Rate mutui ammessi (campo 30 istituti diversi) ☐

Esaminata la documentazione e riscontrata la regolarità del certificato, si ammettono a contributo erariale i mutui contratti con istituti diversi di cui ai nn. da .... a ...., con esclusione di quelli di cui ai nn. .... e delle quote parti di cui ai nn. ....

IL DIRETTORE DEL TERZO SETTORE (Sig. ....)

IL PREFETTO (Sig. ....)

FINLOC

FINLOC

MUTUI CONTRATTI NEL 2000 CON ISTITUTI DIVERSI DALLA CASSA DD.PP.
DALL'INPDAP E DAL CREDITO SPORTIVO
(ESCLUSI I MUTUI PLURIMI)

	DENOMINAZIONE ENTE	TIPO ENTE	PROV.	CODICE ENTE
PAG.		C		
TIPO MS1		AP		
		CM		

VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE

DESCRIZIONE					
a) ISTITUTO MUTUANTE	NUMERO PROG.VO 1	CODICE ISTITUTO 2		IMPORTO MUTUO 21	ANNUALITA' CAPITALE + INTERESSE 24
b) ESTREMI DELIBERA	CODICE OPERA 3	TASSO INT.SSE 4		CONTRIBUTO O CANONI FINALIZZATI 25	ONERE A CARICO ENTE 26
c) ESTREMI CONTRATTO d) OGGETTO DEL MUTUO	INIZIO AMM.TO 6	FINE AMM.TO 7	NUMERO ANNI 8	ANNUALITA' RICALCOLATA 27	CONTRIBUTO AMMISSIBILE 30
DESCRIZIONE					
a)	1	2		21	24
b	3	4		25	26
c) d)	6	7	8	27	30
DESCRIZIONE					
a)	1	2		21	24
b)	3	4		25	26
c) d)	6	7	8	27	30

FINLOC

FINLOC

MUTUI CONTRATTI NEL 2000
RIEPILOGO TOTALI

		DENOMINAZIONE ENTE	TIPO ENTE	PROV.	CODICE ENTE
PAG.			C		
			AP		
TIPO	TOT		CM		VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE

A) Totale Rate Ammortamento Mutui Contratti con Istituti Diversi (totale mutui singoli + totale mutui plurimi)	21	24
	25	26
	27	30
B) Totale Rate Ammortamento Mutui contratti con Cassa DD.PP.	21	24
	25	26
	27	30
C) Totale Rate Ammortamento Mutui contratti con l'INPDAP	21	24
	25	26
	27	30
D) Totale Rate Ammortamento Mutui contratti con Credito Sportivo	21	24
	25	26
	27	30
E) Totale complessivo (A+B+C+D)	21	24
	25	26
	27	30

FINLOC

00A14705

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 27 ottobre 2000.

Cessione e cartolarizzazione dei crediti dell'I.N.A.I.L.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 36 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente la cessione e cartolarizzazione dei crediti I.N.A.I.L.;

Visto l'art. 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, concernente la cessione e cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S. richiamato dal predetto art. 36;

Visti, in particolare, i commi 2, 5 e 11 del predetto art. 13, che prevedono tra l'altro, che con uno o più decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale sono determinati le tipologie dei crediti ceduti, le modalità di pagamento dell'eventuale prezzo residuo e le modalità di gestione della società di cui al comma 5, del medesimo art. 13, le caratteristiche dei titoli da emettersi o dei prestiti da contrarre ai sensi dello stesso comma 5, i termini e le condizioni della procedura di vendita dei titoli ovvero dei finanziamenti da raccogliersi da parte della società per azioni di cui al comma 4, del predetto art. 13, nonché tutti gli impegni accessori che l'I.N.A.I.L. potrà assumere, ai fini della cessione e cartolarizzazione dei crediti e che siano richiesti per il buon esito dell'operazione, secondo la prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, del 28 marzo 2000, con il quale è stato dato avvio all'operazione di cessione e cartolarizzazione crediti I.N.A.I.L. ai sensi del citato art. 36 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Considerato che, in relazione al collocamento dei titoli da parte della società per azioni di cui al comma 4 del predetto art. 13, è disponibile la quotazione dei titoli emessi a seguito della cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S. aventi una struttura similare e pertanto è possibile procedere, dopo l'esperimento di una procedura di prenotazione (c.d. book building), al collocamento dei titoli alle condizioni di mercato riscontrabili secondo quanto sopra previsto, affidandone l'incarico alle banche incaricate di prestare consulenza finanziaria all'I.N.A.I.L. ai sensi del comma 1 dell'art. 13, le quali possono, a parità di condizioni di emissione dei titoli, garantire il miglior successo dell'operazione;

Decreta:

Art. 1.

In applicazione di quanto previsto dall'art. 36 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dall'art. 13, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, l'I.N.A.I.L. cede alla società di cartolarizzazione, da costituirsi ai sensi del predetto art. 13, i crediti verso i datori di lavoro pubblici e privati ed i lavoratori autonomi tenuti, ai sensi del combinato disposto degli articoli 28 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni ed integrazioni, al versamento all'I.N.A.I.L. dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ivi compresi quelli oggetto di procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione nonché quelli oggetto di regolarizzazione contributiva agevolata prevista da norme di legge e di dilazione, di seguito indicati come «crediti ceduti». I crediti ceduti, ivi compresi gli accessori per interessi e sanzioni civili, comprendono:

a) quelli vantati dall'I.N.A.I.L. alla data di cessione e quelli che matureranno fino al 31 dicembre 2000, esclusi quelli che, in applicazione delle procedure interne vigenti presso l'I.N.A.I.L., saranno eliminati entro la data stabilita nel contratto di cessione ed esclusi, fatto salvo quanto previsto al punto *b)*, i crediti per i quali i debitori hanno richiesto una rateazione ai sensi del comma 3, dell'art. 44, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come successivamente integrato e modificato dal comma 19, dell'art. 59, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dall'art. 55, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

b) quelli vantati dall'I.N.A.I.L. per l'anno 2000, e per i quali i debitori abbiano richiesto una rateazione ai sensi della normativa citata al punto *a)*, ma solo per la rata in scadenza al 16 novembre 2000, ed esclusi quelli che, in applicazione della procedura interna vigente presso l'I.N.A.I.L., sono stati eliminati entro la data stabilita nel contratto di cessione;

c) quelli dovuti all'I.N.A.I.L. il 16 febbraio 2001 (ovvero a date successive, per effetto di rateizzazione ai sensi di legge), quale regolazione del premio assicurativo per l'anno 2000.

Il contratto di cessione può avere efficacia da una data anteriore a quella di stipula, comunque successiva al 31 agosto 2000.

L'I.N.A.I.L. redige appositi elenchi dei crediti ceduti da aggiornare a seguito di accertamenti e verifiche da definirsi nel contratto di cessione dei crediti, entro e non oltre il 25 settembre 2001.

L'I.N.A.I.L. garantisce alla società di cartolarizzazione l'importo nominale minimo dei crediti ceduti, suddiviso in crediti in sofferenza e crediti *in bonis*, da stabilirsi con successivo decreto del Ministro del tesoro,

del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale. Qualora, a seguito dell'aggiornamento degli elenchi, risulti che i crediti ceduti hanno un valore nominale inferiore agli importi minimi garantiti, l'I.N.A.I.L. cede alla società di cartolarizzazione ulteriori crediti, anche se maturati negli anni 2001 e 2002 e, comunque, non oltre il 16 febbraio 2002, ovvero versa le differenze in contanti secondo le modalità da definirsi nel contratto di cessione. La cessione di ulteriori crediti può essere sottoposta, ove così previsto nel contratto di cessione, all'approvazione da parte delle agenzie di rating e dell'amministratore dell'operazione di cartolarizzazione.

Art. 2.

La cessione dei crediti è effettuata:

a) per un corrispettivo iniziale a titolo definitivo da stabilirsi con successivo decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale di importo pari a quello dei titoli emessi dalla società di cartolarizzazione in relazione all'operazione di cartolarizzazione, al netto delle commissioni e spese;

b) per un ulteriore corrispettivo, dovuto in relazione a qualunque ulteriore riscossione, nel caso in cui l'importo derivante dalla riscossione dei crediti ceduti e dalle altre operazioni accessorie a quella di cartolarizzazione ecceda l'ammontare risultante dalla somma tra il corrispettivo iniziale, gli oneri per interessi ed altri accessori, i costi connessi all'operazione di cartolarizzazione, le spese di riscossione, ogni altro compenso dovuto ai concessionari e le spese di recupero da corrispondersi all'I.N.A.I.L., nei limiti di quanto stabilito dall'art. 4, e secondo quanto previsto nella convenzione tra creditori da stipularsi, anche dall'I.N.A.I.L., in conformità alla prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione. Tale importo sarà pari all'eccedenza da calcolarsi secondo le predette modalità. In sostituzione del suddetto corrispettivo, ove i titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti ceduti siano stati interamente rimborsati unitamente a tutti i relativi accessori, l'ulteriore corrispettivo è corrisposto a scelta dell'I.N.A.I.L. mediante retrocessione dalla società di cartolarizzazione all'I.N.A.I.L. di tutti i crediti ceduti e non ancora incassati, senza garanzia di solvenza né di esistenza, nonché di ogni altra somma, credito o diritto vantato dalla società di cartolarizzazione in relazione all'operazione di cartolarizzazione.

L'I.N.A.I.L. può richiedere alla società di cartolarizzazione di anticipare in tutto o in parte, in una o più volte, il pagamento dell'ulteriore corrispettivo di cui al punto *b)*, ove la società di cartolarizzazione sia in grado di finanziare tale anticipato pagamento mediante collocamento di nuovi titoli o assunzione di nuovi finanziamenti da stabilirsi con successivo decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione, economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale e a condizione che ciò non determini una diminuzione del rating attribuito ai titoli in essere.

Art. 3.

La società di cartolarizzazione accende un conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato, nel quale sono versate direttamente dai concessionari, ovvero dall'I.N.A.I.L., le somme rispettivamente riscosse per conto della società di cartolarizzazione a fronte dei crediti ceduti. Da tale conto sono prelevate di volta in volta le somme occorrenti per il servizio del debito relativo ai titoli emessi e quelle specificate nella convenzione tra i creditori di cui all'art. 2 *b)*.

Sulla giacenza media del medesimo conto il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica corrisponde all'inizio di ogni semestre alla società di cartolarizzazione un importo determinato sulla base di un tasso di interesse pari a quello medio dei buoni ordinari del Tesoro emessi nel semestre precedente. Il pagamento degli interessi è posto a carico della unità previsionale di base 7.1.4.1 «Interessi sul risparmio postale ed altri conti di tesoreria», capitolo 4560, dello stato di previsione del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La società di cartolarizzazione può utilizzare un conto corrente diverso da quello acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, da aprirsi presso un primario istituto di credito, nel caso in cui all'indebitamento non garantito e non subordinato della Repubblica italiana venga attribuito un rating inferiore a A-1 + da Standard & Poor's, ovvero a P1/Aa3 da Moody's Investors Service Ltd., ovvero a F-1+ da Fitch Ratings Ltd. e l'utilizzo di un conto diverso sia richiesto dalle società di rating come condizione per il mantenimento del medesimo rating ai titoli emessi.

Le somme incassate dall'I.N.A.I.L. per conto della società di cartolarizzazione a fronte dei crediti ceduti sono trasferite mensilmente alla società stessa, sull'apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato. Con periodicità semestrale, l'I.N.A.I.L. effettua i necessari conguagli.

Art. 4.

Gli impegni accessori richiesti per il buon esito dell'operazione secondo la prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione, di cui al comma 11 dell'art. 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 1, del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, sono indicati nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'I.N.A.I.L. assume l'onere degli aggi, commissioni e spese di riscossione e recupero relativi ai crediti ceduti, nonché delle anticipazioni della remunerazione riconosciuta ai concessionari in applicazione dell'art. 17, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. L'I.N.A.I.L. trattiene un importo pari al 2,50% di qua-

lunque somma riscossa o recuperata a valere sui crediti ceduti, a titolo di rimborso forfettario degli oneri di cui al presente articolo.

A fronte dei servizi di gestione, riscossione e recupero prestiti, l'I.N.A.I.L. riceve dalla società di cartolarizzazione una commissione da corrispondersi con cadenza semestrale pari ad Euro 20.000 a valere sulle entrate relative ai crediti ceduti, in pre-deduzione rispetto ai pagamenti di capitale e interessi sui titoli emessi dalla società stessa.

Art. 5.

Le caratteristiche dei titoli da emettere da parte della società di cartolarizzazione di cui all'art. 13, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 1, del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, sono indicate nell'allegato 2 che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 6.

I titoli descritti nell'allegato 2 sono collocati mediante esperimento di procedure di prenotazione (c.d. book building) da realizzarsi secondo la prassi finanziaria internazionale e mediante collocamento presso gli investitori individuati per il tramite dei seguenti collocatori: J.P. Morgan Securities Ltd., BNP Paribas e Mediocredito Centrale S.p.a.-Gruppo Banca di Roma e con assunzione della garanzia di effettivo acquisto e pagamento da parte di tali banche, ai termini da definirsi nel contratto di sottoscrizione.

Art. 7.

Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede per conto della società di cartolarizzazione alla copertura e gestione dei rischi connessi alla variabilità del tasso di interesse dei titoli di cui all'art. 5, al fine di consentire il mantenimento del rating previsto per i medesimi e indicato nell'allegato 2 al presente decreto.

Art. 8.

Il contratto di cessione prevederà che, ove vi siano fondi disponibili e sempreché le agenzie di rating confermino che tale acquisto non pregiudica il mantenimento del rating attribuito ai titoli (descritti nell'allegato 2) e l'amministratore del programma dell'operazione di cartolarizzazione ritenga che il medesimo acquisto non alteri il piano di ammortamento atteso dell'emissione, la società di cartolarizzazione formulerà una proposta irrevocabile di acquisto di ulteriori crediti che l'I.N.A.I.L. provvederà ad accettare ove così disposto con successivo decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale. In relazione a tale cessione successiva troveranno applicazione, ove compatibili, le disposizioni contrattuali previste per la cessione iniziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2000

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
VISCO

Il Ministro delle finanze
DEL TURCO

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 2000
Registro n. 5 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 26

ALLEGATO 1

ELENCO DEGLI IMPEGNI ACCESSORI DA ASSUMERSI DALL'I.N.A.I.L.

a) Impegni di informativa in merito ad eventi che abbiano determinato il venir meno dell'esistenza di qualsiasi credito ceduto e del relativo importo;

b) dichiarazioni e garanzie in merito (i) al proprio *status* di ente pubblico con personalità giuridica autonoma, (ii) alla non sussistenza di procedure concorsuali o di liquidazione e (iii) ai propri poteri di stipula del contratto di cessione dei crediti e di assunzione degli obblighi ai sensi dello stesso;

c) dichiarazioni e garanzie in merito (i) all'adempimento di tutto quanto necessario per la stipula del contratto di cessione dei crediti e l'assunzione dei connessi obblighi, (ii) alla idoneità del contratto di cessione a creare obblighi a carico dell'I.N.A.I.L. e a trasferire alla società di cartolarizzazione la titolarità dei crediti ceduti, (iii) alla capacità, poteri di rappresentanza e debita autorizzazione della persona che sottoscriverà il contratto di cessione per conto dell'I.N.A.I.L., (iv) al fatto che la conclusione del contratto di cessione non confligge con norme di legge od altri obblighi, atti o giudizi relativi all'I.N.A.I.L., al suo patrimonio o ai crediti ceduti, (v) alla natura di atto di diritto privato della cessione dei crediti e alla non opponibilità riguardo ai propri obblighi ai sensi del contratto di cessione di immunità o privilegi da parte dell'I.N.A.I.L. e alla non necessità dell'intervento di terzi nel contratto di cessione dei crediti;

d) dichiarazioni e garanzie in merito (i) alla veridicità e correttezza delle rappresentazioni contabili contenute nel proprio bilancio consuntivo del 1999 e alla redazione con chiarezza secondo i principi contabili applicabili di detto bilancio consuntivo del 1999 e del bilancio preventivo del 2000, (ii) alla approvazione di tali bilanci in conformità alle norme applicabili e (iii) al fatto che non siano sopravvenuti, successivamente a tali bilanci, fatti che possano influire negativamente sulla cessione dei crediti ceduti ovvero sulla capacità dell'I.N.A.I.L. di adempiere ai propri obblighi in relazione alla stessa;

e) dichiarazioni e garanzie in merito (i) alla completezza, veridicità e correttezza delle informazioni relative ai crediti ceduti riportate negli elenchi aggiornati forniti alla società di cartolarizzazione, (ii) alla legittima titolarità in capo all'I.N.A.I.L. e conformità dei crediti ceduti alla legge, (iii) al rispetto da parte dell'I.N.A.I.L. delle disposizioni normative e regolamentari applicabili per l'iscrizione a ruolo dei crediti ceduti, (iv) alla capacità dell'I.N.A.I.L. di disporre dei crediti ceduti in quanto unico titolare autorizzato e all'assenza di precedenti cessioni o vincoli sugli stessi, (v) alla legittimità della riscossione dei crediti ceduti iscritti a ruolo da parte dei concessionari e alla capacità di questi ultimi di trasferire alla società di cartolarizzazione gli incassi ottenuti a fronte degli stessi secondo quanto previsto nelle

convenzioni tipo, (vi) a richiedere, su richiesta della società di cartolarizzazione, il controllo da parte del Ministero delle finanze sull'operato dei concessionari, (vii) all'assenza di obblighi di ritenuta o deduzione fiscale sugli importi corrisposti alla società di cartolarizzazione quali incassi a fronte dei crediti ceduti, (viii) alla denominazione in lire od euro dei crediti ceduti e dei pagamenti a fronte degli stessi, (ix) alla sussistenza di tutte le autorizzazioni necessarie per la stipula del contratto di cessione e l'esecuzione dello stesso, nonché alla natura privatistica degli obblighi assunti con tale contratto, (x) alla inopponibilità alla società di cartolarizzazione di immunità o privilegi connessi alla natura di ente pubblico dell'I.N.A.I.L. e alla non sussistenza di una facoltà di recesso dell'I.N.A.I.L. dal contratto di cessione o di annullamento dello stesso in virtù di tale sua natura, (xi) all'impegno dell'I.N.A.I.L. di agire in buona fede nell'esecuzione del contratto di cessione tenendo conto che l'operazione di cartolarizzazione avverrà con emissione di titoli sui mercati e (xii) alla piena conoscenza da parte dell'I.N.A.I.L. dei meccanismi contrattuali e all'ordine di priorità previsti per i pagamenti da parte della società di cartolarizzazione o suoi incaricati a valere sui flussi di cassa rinvenienti a seguito di incassi o recuperi dei crediti ceduti;

f) dichiarazioni e garanzie da parte dell'I.N.A.I.L. di attenersi alla normativa in tema di rateazioni vigente alla data del contratto di cessione, e di non apportare modifiche alla stessa, per quanto di sua competenza, senza il consenso scritto della società di cartolarizzazione, e relativa presa d'atto da parte dell'I.N.A.I.L., precisandosi a tale riguardo che il riferimento alla normativa vigente, contenuto nell'ultimo periodo del comma 3 del citato art. 13 e nell'impegno accessorio di non apportare alcuna modifica alla normativa vigente per quanto di propria competenza da assumersi da parte dell'I.N.A.I.L. ai sensi del contratto di cessione, dovrà intendersi effettuato alla normativa vigente alla data di stipula del contratto di cessione;

g) impegno (i) a non cedere a terzi né a compiere altri atti di disposizione o altri atti costitutivi di diritti, oneri o vincoli sui crediti ceduti a favore di terzi diversi dalla società di cartolarizzazione, (ii) a collaborare al fine di dare esecuzione ed attuare gli scopi prefissati dalle parti con la stipula del contratto di cessione anche sottoscrivendo ulteriori atti o documenti che dovessero risultare necessari a tal fine, (iii) ad adoperarsi per consentire o agevolare la riscossione, anche a mezzo ruolo, dei crediti ceduti, (iv) a proseguire l'attività di accertamento dell'esistenza dei crediti ceduti e a verificare l'accuratezza della documentazione presentata dai contribuenti (salve eccezioni da definirsi nel contratto di cessione), (v) a regolare direttamente con i concessionari le somme relative ai crediti ceduti riconosciute indebite ai sensi di legge; (vi) ad effettuare la riconciliazione delle somme incassate relativamente ai crediti ceduti nei termini previsti nel contratto di cessione;

h) impegno ad informare la società di cartolarizzazione dell'eventuale non correttezza e veridicità delle dichiarazioni e garanzie ad essa rilasciate o di propri inadempimenti, trasmettendo altresì alla stessa, con cadenza semestrale, una comunicazione circa le verifiche effettuate dall'I.N.A.I.L. in merito all'adempimento dei propri obblighi ovvero alla correttezza e veridicità delle proprie dichiarazioni e garanzie;

i) impegno a tenere indenne la società di cartolarizzazione da qualunque danno connesso a dichiarazioni e garanzie rese dall'I.N.A.I.L. che risultino non corrette e veritiere ovvero all'inadempimento di propri obblighi;

l) pattuizione di una clausola risolutiva espressa per l'ipotesi di mancato trasferimento da parte dell'I.N.A.I.L. alla società di cartolarizzazione degli incassi dallo stesso ricevuti a fronte dei crediti ceduti ovvero per inadempienza agli obblighi di pagamento di cui alla successiva lettera *m);*

m) impegno a sostituire i crediti ceduti con altri crediti, ovvero a corrispondere alla società di cartolarizzazione un importo in contanti secondo quanto stabilito nel contratto di cessione, nell'ipotesi di inesistenza dei crediti ceduti, accertata anche con provvedimento giudiziale non definitivo ovvero risultante a seguito di pronunce della Corte costituzionale o di non esigibilità degli stessi per intervenuta prescrizione; la sostituzione sarà ammissibile solo ove non venga alterato il rating dei titoli emessi dalla società di cartolarizzazione; l'impegno sopra previsto sarà subordinato, *inter alia* ed in conformità a quanto disposto dal contratto di cessione (i) alla sussistenza di crediti ceduti non recuperabili per inesistenza accertata come sopra indicato o per prescrizione per un importo superiore a euro 180.759.915 in relazione a crediti ceduti che rientrino, ai sensi del contratto di cessione, nella tipologia dei crediti in sofferenza, e, di euro 25.822.845 in relazione a crediti ceduti che rientrino, ai sensi del contratto di cessione, nella tipologia dei crediti *in bonis* (conteggiando gli stessi con i criteri di ponderazione stabiliti dal contratto di cessione) e (ii) alla necessità per la società di cartolarizzazione di ottenere nell'immediato tali prestazioni al fine di rispettare il piano di rimborso e di pagamento degli interessi ipotizzato per i titoli e da approvarsi con successivo decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale;

n) impegno a corrispondere alla società di cartolarizzazione un importo pari a quello di eventuali cessioni di crediti effettuate a favore di quest'ultima dal debitore in luogo dell'adempimento, ai sensi di legge, a fronte di crediti ceduti ovvero di compensazioni opponibili ai sensi di legge a fronte di crediti ceduti;

o) impegno a consentire alle modifiche delle convenzioni tra la società di cartolarizzazione e i concessionari salvo che vi siano specifiche e motivate ragioni per negare tale consenso;

p) impegno a iscrivere a ruolo tutti i crediti ceduti non ancora iscritti, fatta eccezione per quelli (i) che formano oggetto di procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione e di gravami amministrativi, per i quali ultimi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24, comma 4, e 25, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, (ii) che sono oggetto di dilazione secondo le tempistiche da definirsi nel contratto di cessione e comunque già concessa dall'I.N.A.I.L. alla data del 25 settembre 2000, (iii) che sono oggetto di regolarizzazione contributiva agevolata prevista da norme di legge, nonché (iv) che sono relativi a posizioni di ditte dichiarate fallite e/o che abbiano cessato l'attività;

q) impegno a vigilare sull'attività dei concessionari in relazione ai crediti ceduti effettuando controlli, ricerche ed ispezioni e a dare comunicazione alla società di cartolarizzazione dei risultati dei rendiconti ricevuti dai concessionari, secondo quanto sarà definito nel contratto di cessione;

r) impegno ad assumere il patrocinio ed a proseguire i giudizi pendenti relativi ai crediti ceduti con *diligentia quam suis* assumendo anche la difesa tecnica per conto della società di cartolarizzazione;

s) impegno a non presentare istanza di fallimento o altri atti che possano comportare la liquidazione o l'avvio di una procedura concorsuale della società di cartolarizzazione;

t) impegno a non cedere il contratto di cessione e a riconoscere e collaborare con i mandatari eventualmente incaricati dalla società di cartolarizzazione;

u) impegno a sopportare tutti i costi, anche fiscali, connessi con la stipula o esecuzione del contratto di cessione;

v) impegno a rendersi responsabile, nei confronti della società di cartolarizzazione, dei collocatori e dei portatori dei titoli emessi dalla società stessa, della veridicità e completezza delle informazioni fornite dall'I.N.A.I.L. o comunque ad esso inerenti contenute nel prospetto informativo che dovrà essere predisposto dalla società di cartolarizzazione per il collocamento dei titoli e la loro quotazione in borsa;

z) impegno a predisporre e mantenere un registro, un partitario e le scritture contabili relativamente ai crediti ceduti, nonché fornire i relativi dati ed elementi alla società di cartolarizzazione, ivi compreso quanto necessario affinché quest'ultima possa tenere tutte le registrazioni e le scritture contabili relativamente ai crediti ceduti e ai relativi costi di riscossione e recupero secondo quanto previsto nel contratto di cessione dei crediti;

aa) dichiarazioni e garanzie ed impegni analoghi a quelli sopra riportati nel presente elenco anche nei confronti dei collocatori dei titoli emessi dalla società di cartolarizzazione con riferimento, ove applicabile, ai contratti e negozi connessi all'operazione di cartolarizzazione e con specifico impegno di indennizzo a favore di detti collocatori.

ALLEGATO 2

Importo: fino a € 1.400.000.000.

Cedole: semestrali (25 maggio e 25 novembre), con prima cedola pagabile il 25 maggio 2001.

Tasso di interesse: euribor 6 mesi (con applicazione di un tasso interpolato per il periodo iniziale di interessi) maggiorato di un margine da determinarsi in prossimità del collocamento.

Natura dei titoli: titoli al portatore a ricorso limitato: l'obbligazione di pagamento sorge a carico della società emittente solo se, e nella misura in cui, la società emittente disponga delle somme necessarie per effettuare il relativo pagamento secondo un ordine di priorità dei pagamenti che dovrà essere concordato con la società emittente ed i creditori della stessa, conformemente alla prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione.

Rimborso: è previsto un rimborso obbligatorio integrale o parziale semestrale a partire dal 25 maggio 2003, per un importo pari ai fondi disponibili secondo quanto previsto in uno specifico ordine di priorità dei pagamenti da concordarsi tra la società emittente ed i creditori della stessa, conformemente alla prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione.

Scadenza stimata: 25 maggio 2003.

Scadenza legale: 25 maggio 2006, fermo restando che qualora i titoli non fossero stati rimborsati entro la data di scadenza legale, essi continueranno ad essere rimborsati fino al 2010, decorso il quale termine tutti i diritti relativi ai titoli saranno per ciò stesso perenti.

Rating atteso: AAA/Aaa/AAA (Fitch Ratings Ltd., Moody's Investors Service Ltd. e Standard & Poor's).

Quotazione: alla data di emissione dei titoli è prevista la quotazione dei medesimi presso la borsa di Lussemburgo. Successivamente potrà avvenire la quotazione presso uno o più altri mercati regolamentati dell'Unione europea.

Scadenza anticipata: qualora si verificassero inadempimenti da parte della società emittente i titoli, ovvero essa fosse assoggettata a procedure esecutive o di liquidazione anche concorsuali, ovvero l'esecuzione degli obblighi da essa assunti in relazione all'operazione di cartolarizzazione divenisse illecita, il rappresentante dei portatori dei titoli avrà facoltà, ovvero l'obbligo, secondo quanto disposto nel contratto di emissione dei titoli, di dichiarare la società emittente decaduta dal beneficio del termine; nel qual caso tutti i titoli ancora in essere saranno rimborsabili.

Rappresentante dei portatori dei titoli: una primaria società finanziaria, bancaria o fiduciaria nominata dai sottoscrittori dei titoli all'atto della sottoscrizione dei medesimi. I portatori dei titoli potranno avere azione diretta nei confronti della società emittente esclusivamente nel caso in cui il rappresentante dei portatori ometta di tutelare i loro interessi. I titoli conterranno altresì una disciplina vincolante per i portatori dei titoli in merito alle formalità di convocazione ed alle modalità di funzionamento e decisione dell'assemblea dei portatori dei titoli.

Legge regolatrice: legge italiana.

Foro competente: competenza esclusiva del tribunale di Roma.

00A14580

DECRETO 22 novembre 2000.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2000 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, che fissa in 41.333 miliardi di lire (pari a 21.347 milioni di euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione dell'8 gennaio 1999, n. 604663;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 17 novembre 2000 è di 58.014 miliardi di lire (pari a 29.962 milioni di euro);

Decreta:

Per il 30 novembre 2000 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni con scadenza il 31 maggio 2001 fino al limite massimo in valore nominale di 4.000 milioni di euro.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 16 novembre 2000 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 27 novembre 2000, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 16 novembre 2000.

Ai sensi degli articoli 1, 13 e 14 del decreto ministeriale 16 novembre 2000, è disposto, altresì, il 28 novembre 2000, il collocamento supplementare dei buoni ordinari del Tesoro di cui al presente decreto, riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato».

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 2001.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'ufficio centrale del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2000

p. *Il direttore generale:* LA VIA

00A14669

DECRETO 22 novembre 2000.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue e trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione del 15 novembre 2000.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 2000, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visti i propri decreti del 7 novembre 2000 che hanno disposto per il 15 novembre 2000 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue e trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione dell'8 gennaio 1999, n. 604663;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 21 settembre 2000 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 novembre 2000;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 15 novembre 2000 è indicato, tra l'altro, l'importo in euro degli interessi pagati per le due tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 novembre 2000 il prezzo medio ponderato è risultato pari a 98,755 per i B.O.T. a novantadue giorni e a 95,050 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

La spesa per interessi, pari al controvalore in lire dell'importo pagato in euro, gravante sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 2001, ammonta a L. 72.300.527.122 per i titoli a novantadue giorni con scadenza 15 febbraio 2001; quella gravante sul corrispondente capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 2001 ammonta a L. 503.144.856.382 per i titoli a trecentosessantacinque giorni con scadenza 15 novembre 2001.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a 98,510 per i B.O.T. a novantadue giorni e a 94,145 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'ufficio centrale del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2000

p. *Il direttore generale:* LA VIA

00A14670

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 8 settembre 2000.

Ammissione a finanziamento di cinquantacinque interventi previsti nell'accordo di programma quadro per il settore investimenti sanitari del 3 marzo 1999 tra il Ministero della sanità e la regione Lombardia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, e il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704, concernenti il riordino di questo Ministero;

Visto l'art. 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni e integrazioni che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire;

Visto il decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1996, n. 382, recante «Disposizioni urgenti nel settore sanitario»;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, come sostituito dall'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che trasferisce ai Ministeri competenti le funzioni di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attribuite al Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Visto l'art. 50, comma 1, lettera *c)* della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e l'art. 4-*bis,* comma 1 del decreto-legge del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1999, n. 39, che rendono disponibile — per la realizzazione degli interventi di edilizia sanitaria ai sensi dell'art. 20 della citata legge n. 67 del 1988 — la somma di lire 4.000 miliardi cui 1.200 miliardi per l'anno 1999, lire 1.300 miliardi per l'anno 2000 e lire 1.500 miliardi per l'anno 2001;

Visto l'art. 4, lettera *b),* del regolamento approvato con delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 2 novembre 1999, che individua tra le funzioni da trasferire al Ministero della sanità l'ammissione a finanziamento dei progetti in materia di edilizia sanitaria, suscettibili di immediata realizzazione, ai sensi del citato art. 20 della legge n. 67 del 1988;

Vista la delibera CIPE n. 53 del 21 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 1997 che stabilisce i criteri per l'avvio della seconda fase del programma nazionale di investimenti previsto dal citato art. 20 della legge n. 67 del 1988;

Vista la delibera CIPE n. 52 del 6 maggio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 168 del 21 luglio 1998, di approvazione del quadro programmatico per il completamento del suddetto programma di investimenti che assegna alla regione Lombardia la quota di lire 2.325.592.000.000 milioni per il secondo e terzo triennio del programma, dei quali lire 251.000.000.000 milioni già assegnati alla regione con delibera CIPE 6 maggio 1998 concernente «Articolo 20 della legge 11 marzo 1988 n. 67 — Seconda fase — Programma specifico per l'utilizzo delle risorse di cui alla legge 27 dicembre 1997, n. 450»;

Vista la lettera circolare del Ministro della sanità prot. 100/scps/6.7691 del 18 giugno 1997, nella quale sono indicati gli obiettivi e le modalità di avvio della seconda fase del citato programma di investimenti;

Vista la delibera di giunta regionale n. 313448 del 29 settembre 1997 avente per oggetto «Programma pluriennale degli investimenti in sanità in attuazione della seconda fase dell'art. 20 della legge n. 67/1988»;

Vista la delibera di giunta regionale n. 41334 del 12 febbraio 1999 avente per oggetto «Approvazione del testo di intesa istituzionale di programma da sottoscriversi tra il Governo e la regione Lombardia nonché dei testi dei relativi accordi di programma quadro. Designazione dei membri regionali componenti il comitato istituzionale di gestione e del comitato paritetico di attuazione dell'intesa»;

Visto l'accordo di programma quadro in materia di sanità sottoscritto, nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma tra Governo e la giunta della regione Lombardia, il 3 marzo 1999;

Viste le richieste di finanziamento presentate dalla regione Lombardia per un importo totale di lire 218.322 milioni pari a 112.753.903,12 euro, di cui lire 213.175 milioni con nota prot. n. G 1.2000.0003488 del 28 febbraio 2000, lire 5.147 milioni con nota prot. n. G 1.2000.0008639 del 2 maggio 2000 e la nota prot. n. G 1.2000.0007451 dell'11 aprile 2000 avente per oggetto «Integrazione alla richiesta di finanziamento», sulla base delle quali si è proceduto a formulare il decreto dirigenziale 31 maggio 2000, che ammetteva a finanziamento n. 56 interventi fra i quali l'intervento di «Adeguamento a standard R.S.A.» C.R. Villa Sacro Cuore Coniugi Preyer di Casalmorano (Cremona);

Vista la nota della regione Lombardia prot. n. G 1.2000.0013880 del 27 giugno 2000, con la quale si comunica la privatizzazione dell'Ente «C.R. Villa Sacro Cuore Coniugi Preyer di Casalmorano (Cremona)»;

Ritenuto di dover procedere alla riformulazione del citato decreto dirigenziale del 31 maggio 2000, con la eliminazione dell'intervento contrassegnato con la scheda n. 15, «Adeguamento a standard R.S.A. C.R. Villa Sacro Cuore Coniugi Preyer di Casalmorano (Cremona)», dall'elenco degli interventi finanziabili di cui al citato decreto 31 maggio 2000 e con la conseguente ammissione a finanziamento di n. 55 interventi per un importo totale di lire 213.360 milioni pari a 110.330.687,35 euro;

Visto in particolare l'art. 1, comma 1 della citata legge 17 maggio 1999, n. 144, che prevede l'istituzione di «Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici»;

Considerato che è in corso la costituzione di un proprio nucleo da parte del Ministero della sanità e che la verifica degli investimenti sarà disciplinata, d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nell'ambito dell'emanando regolamento inerente agli accordi di programma ex art. 5-*bis* del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato da ultimo dal decreto legislativo n. 229 del 1999;

Decreta:

A valere sulle autorizzazioni del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica previste dall'art. 50, comma 1, lettera *c)* della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed incrementate dall'art. 4-*bis,* comma 1 del decreto-legge del 28 dicembre 1998, n. 450 convertito con modificazioni dalla legge 26 gennaio 1999, n. 39, sono ammessi a finanziamento gli interventi di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto per un importo totale di lire 213.630 milioni pari a 110.330.687,35 euro (al netto della quota del 5% a carico della regione Lombardia).

Restano a carico della regione Lombardia eventuali maggiori oneri derivanti dalle modifiche delle aliquote I.V.A.

Nelle more della definizione del regolamento citato in premessa, nell'ambito del quale sarà anche disciplinata la verifica dell'investimento, la regione Lombardia assicura che l'aggiudicazione e la consegna dei lavori inerenti i sopraindicati progetti avvengano entro i termini previsti dalla circolare del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro della sanità del 10 febbraio 1994 — pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 4 marzo 1994.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2000

Il direttore generale: DE GIULI

Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2000
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 194

ALLEGATO

n° scheda	Azienda S.L. Azienda Osp.	INTERVENTO	Richiesta di ammissione a finanziamento *(al netto della quota del 5% a carico della regione)*	
			Valori in Lire	Valori in €uro
23	***ASL della provincia di Bergamo***	***C.R. San Giuseppe di Casnigo (BG):*** Ristrutturazione con sopralzo R.S.A. e C.D.I. (ristrutturazione ala vecchia dell'edificio, sopralzo dell'ala recente e inserimento C.D.I.)	5.397.000.000	2.787.317,88
56	***ASL della provincia di Bergamo***	***Infermeria Vaglietti Ricovero Corsini di Cologno al Serio (BG):*** Adeguamento a standard R.S.A. e C.D.I. (adeguamento a standard di 67 p.l. e realizzazione di C.D.I. per 10 posti)	1.549.000.000	799.991,74
41	***ASL della provincia di Bergamo***	***Casa di riposo di Gandino (BG):*** Realizzazione nuova R.S.A. (realizzazione R.S.A. per 150 p.l. in sostituzione di quella esistente)	8.550.000.000	4.415.706,49
19	***ASL della provincia di Bergamo***	***Casa della Serenità Fondazione Martiroli di Lovere (BG):*** Adeguamento a standard R.S.A. (adeguamento reparto protetto agli standard regionali programmatorii)	1.751.000.000	904.316,03
29	***ASL della provincia di Bergamo***	***Don S. Palla Centro Sociale Alta Val Brembana di Piazza Brembana (BG):*** Ampliamento R.S.A. (ampliamento della R.S.A. per anziani per 20 p.l.)	1.556.000.000	803.606,93
66	***ASL della provincia di Brescia***	***Casa di riposo per Anziani di Botticino (BS):*** Adeguamento standard R.S.A. e C.D.I. (adeguamento a standard di 31 p.l. NAP e realizzazione C.D.I.)	1.218.000.000	629.044,50
25	***ASL della provincia di Brescia***	***P.O. Ricovero Beata Cristina di Calvisano (BS):*** Ristrutturazione e ampliamento R.S.A. (ristrutturazione per ampliamento e adeguamento fabbricato R.S.A. già esistente)	937.000.000	483.920,11
27	***ASL della provincia di Brescia***	***C.R.P. Cadeo di Chiari (BS):*** Ristrutturazione R.S.A. per servizi generali e C.D.I. (realizzazione C.D.I. e sistemazione servizi generali)	1.172.000.000	605.287,49
51	***ASL della provincia di Brescia***	***O.P. Richiedei di Gussago (BG):*** Realizzazione nuova R.S.A. (realizzazione R.S.A. per l'adeguamento di 60 p.l. nell'ambito di 131 p.l. complessivi)	7.410.000.000	3.826.945,62
61	***ASL della provincia di Brescia***	***C.R. G.B. Valotti di Isorella (BS):*** Realizzazione nuova R.S.A. e C.D.I. (realizzazione nuova R.S.A. e C.D.I. - 3 stralcio per opere completameti e dotazione di arredi)	950.000.000	490.634,05
11	***ASL della provincia di Brescia***	***Comune di Montichiari (BS):*** Ristrutturazione per adeguamento a standard R.S.A. e C.D.I. (ristrutturazione Casa Albergo per anziani e adattamento di alcuni locali per C.D.I.)	1.283.000.000	662.614,20
28	***ASL della provincia di Brescia***	***C.R. Villa dei Fiori di Nave (BS):*** Ristrutturazione e ampliamento R.S.A. e C.D.I. (adeguamento a standard di nucleo NAP di 30 p.l. e realizzazione C.D.I. per 20 p.l.)	895.000.000	462.228,92
60	***ASL della provincia di Brescia***	***C.R. C. Frigerio di Orzivecchi (BS):*** Adeguamento a standard R.S.A. e C.D.I. (adeguamento a standard di due nuclei per 32 p.l. e C.D.I. per 10 utenti)	2.374.000.000	1.226.068,68
64	***ASL della provincia di Brescia***	***Comune di Sale Marasino (BS):*** Realizzazione nuova R.S.A. (realizzazione nuova R.S.A. in sostituzione dell'esistente C.R. Zirotti)	7.224.000.000	3.730.884,64
55	***ASL della provincia di Como***	***Comune di Bregnano (CO):*** Realizzaione R.S.A. (realizzazione di una R.S.A. per anziani)	8.162.000.000	4.215.321,21
43	***ASL della provincia di Como***	***C.R. Garibaldi Pogliani di Cantù (CO):*** Adeguamento R.S.A. (adeguamento di porzione della R.S.A. esistente e realizzazione di un nucleo alzheimer)	4.280.000.000	2.210.435,53
57	***ASL della provincia di Cremona***	***Ricovero Cronici Bevilacqua Rizzi di Annicco (CR):*** Adeguamento a standard R.S.A. (adeguamento a standard di 2 nuclei per complessivi 30 p.l.)	3.122.000.000	1.612.378,44
58	***ASL della provincia di Cremona***	***Ospedale della Cartà Casa di Riposo di Casalbuttano (CR):*** Adeguamento a standard R.S.A. (adeguamento agli standard strutturali per 35 p.l. in nuclei protetti)	1.316.000.000	679.657,28
35	***ASL della provincia di Cremona***	***OO.PP Decentrate Conte C. Busi di Casalmaggiore (CR):*** Ristrutturazione R.S.A. (ristrutturazione piani rialzato e secondo della casa di riposo)	5.184.000.000	2.677.312,56

n° scheda	Azienda S.L. Azienda Osp.	INTERVENTO	Richiesta di ammissione a finanziamento *(al netto della quota del 5% a carico della regione)*	
			Valori in Lire	Valori in Euro
42	*ASL della provincia di Cremona*	***Fondazione G. Brunenghi di Castelleone (CR):*** Adeguamento a standard e ampliamento R.S.A. e C.D.I. (adeguamento a standard piani terra e secondo, ampliamento e formazione C.D.I.)	4.787.000.000	2.472.279,18
16	*ASL della provincia di Cremona*	***O.P. SS. Redentore di Castelverde (CR):*** Adeguamento a standard R.S.A. (adeguamento n. 80 p.l. esistenti)	7.608.000.000	3.929.204,09
30	*ASL della provincia di Cremona*	***Istituti di ricovero C.R. Marini Carioni Vimercati Pasquini di Crema (CR):*** Ristrutturazione e ampliamento R.S.A. e C.D.I. (ristrutturazione ed ampliamento di parte della R.S.A. con realizzazione C.D.I.)	4.755.000.000	2.455.752,56
18	*ASL della provincia di Cremona*	***O.P. Ospedale Civile Casa di riposo di Ostiano (CR):*** Ristrutturazione e ampliamento R.S.A. (ristrutturazione con ampliamento di R.S.A. per 40 p.l. NAT)	2.403.000.000	1.241.045,93
50	*ASL della provincia di Cremona*	***O.P. Ricovero Cronici Milanesi e Frosi di Trigolo (CR):*** Ristrutturazione e adeguamento a standard R.S.A. (ampliamento e ristrutturazione della R.S.A. per il completo adeguamento)	2.859.000.000	1.476.550,27
34	*ASL della provincia di Cremona*	***O.P. Ospedale Caimi di Vailate (CR):*** Ampliamento e adeguamento a standard R.S.A. e C.D.I. (ampliamento ed adeguamento di R.S.A. e realizzazione C.D.I.)	6.659.000.000	3.439.086,49
20	*ASL della provincia di Cremona*	***C.R. Soldi di Vescovato (CR):*** Adeguamento a standard R.S.A. (adeguamento a standard di 2 nuclei per complessivi 30 p.l.)	1.611.000.000	832.012,06
17	*ASL della provincia di Lecco*	***C.R. Fondazione E. e A. Nobili di Viganò (LC):*** Adeguamento a standard R.S.A. (ampliamento e adeguamenti funzionali della R.S.A.)	852.000.000	440.021,28
40	*ASL della provincia di Lodi*	***O.P. Casa di Riposo di Codogno (LO):*** Ristrutturazione edificio per amliamento nucleo R.S.A. e C.D.I. (ristrutturazione e recupero immobile da adibire a nucleo della R.S.A. e realizzazione C.D.I.)	744.000.000	384.243,93
36	*ASL della provincia di Lodi*	***O.P. Senatore Grossi - Franzini di Senna Lodigiana (LO):*** Ampliamento R.S.A. (ampliamento della casa di riposo)	1.427.000.000	736.984,00
49	*ASL della provincia di Milano n. 1*	***Comune di Albairate (MI):*** Ampliamento R.S.A. e C.D.I. (ampliamento R.S.A. per anziani NAP con C.D.I. - 2 lotto)	1.032.000.000	532.983,52
26	*ASL della provincia di Milano n. 1*	***ASL della Provincia di Milano 1 di Legnano:*** Ristrutturazione edificio per realizzazione nuova R.S.A. (ristrutturazione della R.S.A.)	8.514.000.000	4.397.114,04
65	*ASL della provincia di Milano n. 2*	***Comune di Dresano (MI):*** Realizzazione nuova R.S.A. e C.D.I. (realizzazione di una nuova R.S.A. per anziani e C.D.I.)	8.550.000.000	4.415.706,49
31	*ASL della provincia di Milano n. 2*	***Comune di Rozzano (MI):*** Realizzazione C.R.H. (realizzazione c.r.h. per 40 p.l.)	5.050.000.000	2.608.107,34
12	*ASL della provincia di Milano n. 3*	***O.P. Fondazione Martinelli di Cisinello Balsamo (MI):*** Adeguamento a standard 3 piano R.S.A. (riconversione terzo piano della R.S.A. adibita a casa di riposo)	1.905.000.000	983.850,39
52	*ASL della provincia di Milano n. 3*	***O.P. Castigioni di Milano:*** Realizzazione nuova R.S.A. e C.D.I. (realizzazione di R.S.A. da 60 p.l. e C.D.I. da 40 utenti)	8.550.000.000	4.415.706,49
14	*ASL della provincia di Milano n. 3*	***O.P. Bellani di Monza (MI):*** Adeguamento a standard R.S.A. (opere di adeguamento a standard di Casa Cambiaghi)	4.943.000.000	2.552.846,45
37	*ASL della provincia di Milano n. 3*	***Comune di Sesto San Giovanni (MI):*** Ristrutturazione edificio per realizzazione nuova R.S.A. e C.D.I. (ristrutturazione scuola A. FranK da adibire a R.S.A. per anziani con C.D.I.)	8.524.000.000	4.402.278,61

n° scheda	Azienda S.L. Azienda Osp.	INTERVENTO	Richiesta di ammissione a finanziamento *(al netto della quota del 5% a carico della regione)*	
			Valori in Lire	Valori in €uro
44	***ASL della provincia di Milano n. 3***	***Comune di Villasanta (MI):*** Realizzazione nuova R.S.A.	8.265.000.000	4.268.516,27
46	***ASL della provincia di Mantova***	***Comune di Mantova:*** Realizzazione nuova R.S.A. e C.D.I. (realizzazione di nuova R.S.A per 50 p.l. con annesso C.D.I. per 15 utenti)	6.599.000.000	3.408.099,08
63	***ASL della provincia di Mantova***	***Comune di Marmirolo (MN):*** Realizzazione R.S.A. e C.D.I. (realizzazione di R.S.A. e C.D.I.)	4.781.000.000	2.469.180,43
9	***ASL della provincia di Mantova***	***Istituto Geriatrico Intercomunale di Rodigo (MN):*** Ristrutturazione R.S.A. (ristrutturazione delle sezioni g/h/i/l dell'istituto per adeguamento a standard)	2.598.000.000	1.341.755,02
45	***ASL della provincia di Mantova***	***C.R. Baguzzi Dassù di San Martino Dall'Argine (MN):*** Adeguamento a standard R.S.A. e C.D.I. (adeguamento a standard dell'intera struttura e creazione di un C.D.I.)	1.426.000.000	736.467,54
47	***ASL della provincia di Mantova***	***Casa di riposo di Sermide (MN):*** Completamento e adeguamento a standard R.S.A. e C.D.I. (completamento R.S.A., adeguamento di 38 p.l. e realizzazione di C.D.I.)	4.409.000.000	2.277.058,47
39	***ASL della provincia di Mantova***	***Ospedale Ricovero P. Sissa di Moglia (MN):*** Completamento R.S.A. (realizzazione di nuclei abitativi per 25 p.l. a completamento della R.S.A. esistente)	2.255.000.000	1.164.610,31
53	***ASL della provincia di Mantova***	***Comune di Revere (MN):*** Ristrutturazione per adeguamento a standard R.S.A. (ristrutturazione e ampliamento casa di riposo comunale per adeguamento a standard)	2.769.000.000	1.430.069,15
48	***ASL della provincia di Pavia***	***Comune di Cervesina (PV):*** Ampliamento R.S.A. (ampliamento R.S.A. per anziani per 19 p.l.)	1.855.000.000	958.027,55
33	***ASL della provincia di Pavia***	***C.R. Delfinoni di Casorate Primo (PV):*** Ampliamento R.S.A. (costruzione reparto protetto ed ampliamento della struttura esistente)	840.000.000	433.823,80
32	***ASL della provincia di Pavia***	***Istituto di Cura S. Margherita di Pavia:*** Ampliamento I.D.R. (secondo lotto dei lavori per la realizzazione della nuova sede dell'istituto)	7.835.000.000	4.046.439,80
62	***ASL della provincia di Sondrio***	***Comune di Grosotto:*** Ristrutturazione e ampliamento per adeguamento a standard R.S.A. e C.D.I. (ristrutturazione e ampliamento C.R. Venzoli con C.D.I.)	4.030.000.000	2.081.321,30
21	***ASL della provincia di Sondrio***	***C.R. S. Orsola di Teglio (SO):*** Ristrutturazione per adeguamento a standard R.S.A. e C.D.I. (ristrutturazione per deguamento a standard della R.S.A. e realizzazione C.D.I.)	1.416.000.000	731.302,97
24	***ASL della provincia di Varese***	***Comune di Castellanza:*** Adeguamento a standard R.S.A. e C.D.I. (riorganizzazione funzionale, manutenzione straordinaria, abbattimento barriere archiettoniche e formazione C.D.I.)	1.060.000.000	547.444,31
54	***ASL della provincia di Varese***	***C.R. Bellora di Gallarate (VA):*** Adeguamento a standard strutturali, ampliamento e ristrutturazione R.S.A. e C.D.I. (adeguamento a standard con ampliamento e ristrutturazione della R.S.A. per 89 p.l. e formazione C.D.I.)	8.461.000.000	4.369.741,82
10	***ASL della provincia di Varese***	***C.R. D. Bernacchi di Gavirate (VA):*** Ristrutturazione per adeguamento a standard R.S.A. (adeguamento della struttura esistente e sistemazione uffici)	4.781.000.000	2.469.180,43
59	***ASL della provincia di Milano 3***	***ASL della Provincia di Milano 3 di Monza (MI):*** Ampliamento R.S.A. e C.D.I (ampliamento della R.S.A. Scaccabarozzi e realizzazione di CDI)	3.415.000.000	1.763.700,31
22	***ASL della provincia di Como***	***C.R Anziani Don A. Pozzoli di Canzo (CO):*** Ampliamento R.S.A. e C.D.I. (costruzione ala maschile e realizzazione C.D.I.)	1.732.000.000	894.503,35
		totale	**213.630.000.000**	**110.330.687,35**

00A14566

DECRETO 28 settembre 2000.

Misure integrative di lotta contro l'influenza aviaria.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1256, e successive modifiche;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, e in particolare l'art. 2, commi 2 e 5;

Visto il decreto 20 luglio 1988, n. 298, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 656, di attuazione della direttiva 92/40/CEE del Consiglio che istituisce misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria;

Viste le raccomandazione del Comitato scientifico dell'Unione europea del 27 giugno 2000;

Considerato che, dal 17 dicembre 1999 all'aprile 2000, il settore avicolo italiano è stato interessato dalla più grave epidemia di influenza aviare mai manifestatasi in Europa, con insorgenza di 413 focolai di infezione che hanno coinvolto circa 16 milioni di volatili domestici venuti a morte o abbattuti e distrutti al fine di eradicare l'infezione;

Considerato che numerosi focolai di influenza aviare (virus a bassa patogenicità) sono stati segnalati nel mese di agosto e settembre in un'area territoriale ancora limitata della provincia di Verona;

Considerata la necessità di contenere e di eradicare rapidamente l'infezione, al fine di prevenire la mutazione del virus e la ricomparsa di uno stipite virale ad alta patogenicità, che avrebbe conseguenze catastrofiche per l'intero settore avicolo nazionale;

Considerato che la presenza di una concentrazione elevata di specie sensibili, nella zona ad elevata vocazione avicola della provincia di Verona finora coinvolta nell'epidemia, è uno dei fattori che, in caso di influenza aviare anche a bassa patogenicità, contribuisce alla diffusione della epizoozia;

Ritenuto che debbano essere messe in atto tutte le misure idonee ad evitare ogni ulteriore rischio di propagazione della malattia;

Ritenuto necessario integrare le disposizioni vigenti con nuove misure di lotta quali l'abbattimento dei volatili degli allevamenti infetti da virus a bassa patogenicità degli allevamenti sospetti di infezione e di contaminazione, nonché, in aree territoriali definite, dagli animali sani ricettivi, al fine di ottenere una rarefazione delle specie sensibili presenti in aree a rischio per l'elevata densità di volatili allevati;

Ritenuto che l'effettuazione delle azioni di eradicazione e depopolamento è garantita anche attraverso l'erogazione di indennizzi agli allevatori;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli animali delle specie sensibili presenti nei focolai accertati di influenza aviare da virus a bassa patogenicità, nonché gli animali delle specie sensibili presenti negli allevamenti sospetti di infezione o contaminazione da virus influenzale sia ad alta che a basse patogenicità devono essere abbattuti e distrutti.

Art. 2.

1. Gli animali sani appartenenti alle specie sensibili alla influenza aviaria presenti nei comuni elencati in allegato sono abbattuti nell'ambito delle azioni di depopolamento previste da specifici piani regionali, che stabiliscono le specie, le categorie e nonché tempi in cui dette operazioni devono essere concluse.

Art. 3.

1. Ai proprietari degli animali abbattuti di cui ai precedenti articoli 1 e 2 spettano gli indennizzi previsti dalla legge 2 giugno 1988, n. 218, a cui devono essere detratti gli importi ricavati dai proprietari per l'eventuale vendita delle carni.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2000

Il Ministro: VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 2000
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 168

ALLEGATO

Provincia	Comune
Verona	Roverchiara
Verona	Isola Rizza
Verona	San Pietro di Morubio
Verona	Angiari

00A14618

DECRETO 13 novembre 2000.

Determinazione delle quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia e all'estero nel corso dell'anno 2001.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Viste le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope;

Visti gli articoli 31 e 35 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

Viste le valutazioni del fabbisogno nazionale delle citate sostanze per l'anno 2001;

Accertato che le ditte interessate sono state autorizzate a fabbricare e approntare per la vendita sostanze stupefacenti e psicotrope soggette alle disposizioni del citato testo unico;

Decreta:

Le ditte di seguito elencate sono autorizzate a fabbricare e mettere in vendita in Italia e all'estero, nel corso dell'anno 2001, le sostanze stupefacenti e psicotrope espresse in base anidra, come appresso indicato:

1. La ditta Alchymars S.r.l. - Via delle Industrie n. 6, Ceriano Laghetto (Milano):

	per l'Italia	per l'estero
metadone cloridrato	kg 500	kg 500
metamfetamina	kg 200 (per produrre Selegilina)	

2. La ditta Dinamite Dipharma S.p.a., via Bissone n. 5, Baranzate di Bollate (Milano):

	per l'Italia	per l'estero
destropropossifene cloridrato o napsilato	kg 2.000	kg 23.000
1-metamfetamina	kg 200 (per produrre Selegilina)	
tramadolo cloridrato	kg 1.000	kg 7.000

3. La ditta F.I.S. - Fabbrica italiana sintetici S.p.a., viale Milano n. 26, Alte di Montecchio Maggiore (Vercelli):

	per l'Italia	per l'estero
bromazepam	kg 100	kg 2.700
clobazam	kg 20	kg 1.180
clonazepam	kg 20	kg 1.330
clordiazepossido	kg 500	kg 11.500
clordiazepossido Hcl	kg 500	kg 2.500
delorazepam	kg 50	kg 250
desmetildiazepam	kg 250	kg 350
diazepam	kg 1.000	kg 14.000
estazolam	kg 20	kg 30
flunitrazepam	kg 80	kg 320
flurazepam	kg 100	kg 1.400
flurazepam DiHcl	kg 50	kg 1.550
flurazepam MonoHcl	kg 500	kg 3.000
ketazolam	kg 0	kg 1.000
lorazepam	kg 200	kg 2.400
medazepam	kg 200	kg 2.300
metil-lorazepam	kg 30	kg 270
nitrazepam	kg 200	kg 5.800
oxazepam	kg 500	kg 19.500
pentazocina	kg 300	kg 3.700
pinazepam	kg 25	kg 125
prazepam	kg 50	kg 950
R-3,4-dimetossiamfetamina	kg 0	kg 500
temazepan	kg 3.000	kg 13.500
tetrazepam	kg 50	kg 2.950
tilidina	kg 0	kg 4.000

4. La ditta Industriale Chimica S.r.l., via Grieg n. 13, Saronno (Varese):

	per l'Italia	per l'estero
pentazocina cloridrato	kg 50	kg 150

5. La ditta Gruppo Lepetit S.p.a., via R. Lepetit n. 142, Garessio (Cuneo):

	per l'Italia	per l'estero
destropropossifene	kg 10.000	kg 90.000

6. La ditta Laboratori MAG S.p.a., via Milano n. 186, Garbagnate Milanese (Milano):

	per l'Italia	per l'estero
amfepramone	kg 500	kg 2.000
fendimetrazina	kg 1.000	kg 5.000
fentermina	kg 80	kg 3.000
pemolina	kg 0	kg 500
pentazocina	kg 50	kg 500

7. La ditta Profarmaco S.r.l., via Curiel n. 34, Paullo (Milano):

	per l'Italia	per l'estero
alprazolam	kg 100	kg 1.000
bromazepam	kg 200	kg 1.800
clonazepam	kg 30	kg 500
clorazepato	kg 250	kg 2.500
clordiazepossido	kg 500	kg 6.000
diazepam	kg 500	kg 10.000
estazolam	kg 10	kg 30
flunitrazepam	kg 15	kg 200
flurazepam	kg 500	kg 2.500
lorazepam	kg 500	kg 3.500
lormetazepam	kg 300	kg 700
medazepam	kg 50	kg 2.000
midazolam	kg 50	kg 350
nitrazepam	kg 30	kg 1.200
oxazepam	kg 100	kg 7.500
temazepam	kg 1.200	kg 9.000
triazolam	kg 5	kg 40

8. La ditta S.A.L.A.R.S. S.p.a., via S. Francesco n. 5, Camerlata (Como):

	per l'Italia	per l'estero
codeina	kg 300	kg 300
diidrocodeina	kg 400	kg 4.500
etilmorfina	kg 10	kg 10
morfina	kg 100	kg 100
folcodina	kg 1	kg 10
idrocodone	kg 1	kg 30
ossicodone	kg 10	kg 200
ossimorfone	kg 0,500	kg 0,500
tebacone	kg 0,500	kg 0,500
buprenorfina	kg 2	kg 5
3-monoacetilmorfina	kg 0,200	kg 0,200
diacetilmorfina	kg 0,200	kg 5
acetilcodeina	kg 0,200	kg 0,200
acetildiidrocodeina	kg 0,200	kg 0,200
acetorfina	kg 0,200	kg 0,200
etorfina	kg 0,200	kg 0,200
normorfina	kg 0,200	kg 0,200
norcodeina	kg 0,200	kg 0,200
norossicodone	kg 0,200	kg 0,200

Le presenti quote sono valide dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001.

Roma, 13 novembre 2000

p. Il dirigente generale: GUALANO

00A14614

DECRETO 14 novembre 2000.

Riconoscimento al sig. Albert Raimond Vogelezang del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano una formazione professionale di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza con la quale il sig. Albert Raimond Vogelezang, cittadino italiano, chiede il riconoscimento del certificato di «Getuigschrift Hoger Beroepsonderwijs - Fysiotherapie» rilasciato in Olanda il 27 ottobre 1999 dalla commissione d'esame dell'Accademia internazionale di fisioterapia di Utrecht, al fine dell'esercizio professionale in Italia di fisioterapista;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del certificato;

Udito il parere della conferenza di servizi di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo espresso nella seduta del 4 ottobre 2000;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994);

Decreta:

Il certificato di «Getuigschrift Hoger Beroepsonderwijs - Fysiotherapie», rilasciato in Olanda in data 27 ottobre 1999 dalla commissione d'esame dell'Accademia internazionale di fisioterapia di Utrecht, al sig. Albert Raimond Vogelezang, nato a Idro (Brescia) il 2 maggio 1965, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2000

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

00A14615

DECRETO 14 novembre 2000.

Riconoscimento alla sig.ra Jóhanna Ásta Jónsdóttir del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano una formazione professionale di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Jóhanna Ásta Jónsdóttir, cittadina islandese, chiede il riconoscimento del titolo di «Sjukrathjalfun» rilasciato il 29 giugno 1985 dalla facoltà di medicina dell'Università degli studi d'Islanda;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della conferenza di servizi di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo espresso nella seduta del 4 ottobre 2000;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994);

Decreta:

Il certificato di studio di «Sjukrathjalfun», rilasciato in data 29 giugno 1985 dalla facoltà di medicina dell'Università degli studi d'Islanda, alla sig.ra Jóhanna Ásta Jónsdóttir nata a Siglufirdi (Islanda) il 10 settembre 1960, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2000

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

00A14616

DECRETO 14 novembre 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività di odontotecnico.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Andrea Belz cittadina tedesca, chiede il riconoscimento del titolo di «Zahntechniker» rilasciato in Germania il 27 gennaio 1982 dal Landesberufsschule für Zahntechniker di Neümunster, al fine dell'esercizio dell'attività in Italia di odontotecnico;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di odontotecnico che si consegue in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Visto l'art. 14, comma 9 del suddetto decreto legislativo;

Decreta:

Il titolo di studio diploma di «Zahntechniker» conseguito in Germania il 27 gennaio 1982, dalla sig.ra Andrea Belz nata a Eutin (Germania), il 7 giugno 1957, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività di odontotecnico, ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2000

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

00A14617

ORDINANZA 22 novembre 2000.

Non idoneità alla donazione di sangue di coloro che hanno soggiornato per oltre sei mesi nel Regno Unito nel periodo dal 1980 al 1996.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 32, comma 1, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;

Vista la legge 4 maggio 1990, n. 107, concernente la disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed i suoi componenti;

Visto il decreto del Ministro della sanità 15 gennaio 1991, recante «Protocolli per l'accertamento della idoneità del donatore di sangue ed emocomponenti», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 24 gennaio 1991;

Considerata la situazione di potenziale pericolo per la salute pubblica determinatasi nei Paesi dell'Unione europea in relazione ai casi di encefalopatia spongiforme bovina;

Considerato che, ancorché non sia stata accertata alcuna diretta correlazione fra donazione di sangue ed infezione da agenti infettanti connessi alla nuova variante di malattia di Creutzfeldt-Jakob (CJD), in alcuni Paesi dell'Unione sono state adottate, in via prudenziale, iniziative volte ad escludere dalla donazione di sangue o di emocomponenti coloro che negli anni dal 1980 al 1996 hanno soggiornato nel Regno Unito per un periodo di tempo superiore a sei mesi;

Considerato che la questione è all'esame dei competenti organi tecnici dell'Unione;

Ritenuta l'opportunità di dichiarare, in via meramente cautelativa ed in attesa delle decisioni che assumeranno in materia gli organi dell'Unione, coloro che hanno soggiornato, negli anni dal 1980 al 1996, nel Regno Unito per un periodo di tempo di oltre sei mesi non idonei alla donazione di sangue o di emocomponenti;

Ordina:

Art. 1.

1. Coloro che, negli anni dal 1980 al 1996, hanno soggiornato nel Regno Unito per un periodo di tempo di oltre sei mesi sono da considerare non idonei alla donazione di sangue o di emocomponenti, ai sensi dell'art. 3 e dell'allegato 2 del decreto del Ministro della sanità 15 gennaio 1991, recante «Protocolli per l'accertamento della idoneità del donatore di sangue ed emocomponenti», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 24 gennaio 1991.

2. La presente ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2000

Il Ministro: VERONESI

00A14750

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 12 ottobre 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «SCAT II° - Società cooperativa ausiliari del traffico - Società cooperativa di lavoro a responsabilità limitata», in Anzio, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il provvedimento di delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 27 marzo 2000 effettuata nei confronti della società cooperativa «SCAT II° - Società cooperativa ausiliari del traffico - Società cooperativa di lavoro a responsabilità limitata», con sede in Anzio (Roma), dalla quale si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficiente per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «SCAT II° - Società cooperativa ausiliari del traffico - Società cooperativa di lavoro a responsabilità limitata», con sede in Anzio (Roma), costituita in data 22 maggio 1994 con atto a rogito del notaio dott. Giuseppe Intersimone, di Roma, omologato dal tribunale di Roma il 12 giugno 1974, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e l'avvocato Rosa Romano, nata a Roma il 23 giugno 1959 ed ivi residente in largo G. Rovani, 7, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2000

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

00A14624

DECRETO 12 ottobre 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Costruzioni cemento armato Civitavecchia società cooperativa a r.l.», in Civitavecchia, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il provvedimento di delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 21 febbraio 2000, effettuata nei confronti della società cooperativa «Costruzioni cemento armato Civitavecchia società cooperativa a r.l.», con sede in Civitavecchia (Roma), in liquidazione, dalla quale si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Costruzioni cemento armato Civitavecchia società cooperativa a r.l.», con sede in Civitavecchia (Roma), in liquidazione, costituita in data 15 novembre 1982 con atto a rogito del notaio dott. Becchetti Paolo, di Civitavecchia, omologato dal tribunale di Civitavecchia il 1º dicembre 1982, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e l'avvocato Salvatore Troianiello, nato a Roma il 21 aprile 1954 ed ivi residente in via della Balduina, 120, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2000

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

00A14625

DECRETO 12 ottobre 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Arcobaleno società cooperativa a r.l.», in La Spezia, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il provvedimento di delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 8 febbraio 2000 effettuata nei confronti della società cooperativa «Arcobaleno società cooperativa a r.l.», con sede in La Spezia dalla quale si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il mensionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Arcobaleno società cooperativa a r.l.», con sede in La Spezia, costituita in data 2 dicembre 1994 con atto a rogito del notaio dott.ssa Fiammetta Chiarandini di La Spezia omologato dal tribunale di La Spezia in data 9 gennaio 1995, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il rag. Claudio Cattaneo, nato a La Spezia il 22 maggio 1967 ed ivi residente in piazza S. Domenico di Guzman, 55, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2000

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

00A14626

DECRETO 8 novembre 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Euroser società cooperativa a r.l.», in Latina, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il provvedimento di delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 23 giugno 2000 effettuata nei confronti della società cooperativa «Euroser società cooperativa a r.l.», con sede in Latina dalla quale si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Euroser società cooperativa a r.l.», con sede in Latina, costituita in data 1° luglio 1997 con atto a rogito del notaio dott. Massimo Lottini, di Latina, omologato dal tribunale di Latina il 23 luglio 1997, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il rag. Nardini Maria Rita nata a Latina il 22 maggio 1950, ivi residente in via Solferino, 3, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

00A14619

DECRETO 8 novembre 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Società cooperativa edilizia Mughetto a r.l.», in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 17 luglio 2000 effettuata nei confronti della società cooperativa a responsabilità limitata «Società cooperativa edilizia Mughetto a r.l.», in liquidazione, con sede in Milano, dalla quale si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa a responsabilità limitata «Società cooperativa edilizia Mughetto a r.l», in liquidazione, con sede in Milano, costituita in data 14 gennaio 1997 con atto a rogito notaio dott.ssa Graudo Brunella di Como, omologato dal tribunale di Como con decreto dell'8 febbraio 1991, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed la dott.sa Serenella Di Donato nata a Cagnano Amiterno (L'Aquila) il 31 ottobre 1960 con studio in piazza Boldorini, 2 - Cantù (Como), ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

00A14620

DECRETO 8 novembre 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro «Vittorio Veneto», in Taranto, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la relazione del commissario governativo dott.ssa Filo Schiavoni Loredana Anna in data 10 aprile 2000 dalla quale si rileva che la cooperativa di produzione e lavoro «Vittorio Veneto», con sede in Taranto, non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Vittorio Veneto», con sede in Taranto, costituita in data 6 febbraio 1986 con atto a rogito notaio Rosario Pirro di

Taranto, omologato dal tribunale di Taranto con decreto del 15 aprile 1986, iscritta al n. 7947 del registro delle società, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Massimo Perrone, nato a Nardò (Lecce) il 28 settembre 1965 ed ivi residente in via T. Tasso, 1, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

00A14621

DECRETO 8 novembre 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «La democratica», in Bellizzi.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori e dei componenti organi collegiali;

Visto il decreto ministeriale in data 6 settembre 1999, con il quale la società cooperativa «La democratica», con sede in Bellizzi (Salerno), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, e il dott. Ferdinando Flagiello ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la lettera con la quale il predetto dott. Flagiello ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere alla nomina di un altro commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Oreste Cantillo nato a Salerno il 14 aprile 1965 con studio in Roma, via Ovidio n. 32, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «La democratica», con sede in Bellizzi (Salerno), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale in data 6 settembre 2000, in sostituzione del dott. Ferdinando Flagiello, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

00A14676

DECRETO 8 novembre 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «RAF soc. coop. a r.l.», in Recanati, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 5 luglio 2000 nei confronti della società cooperativa «RAF soc. coop. a r.l.», con sede in Recanati, dalla quale si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni dell'associazione di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «RAF soc. coop. a r.l.», con sede in Recanati, costituita in data 28 settembre 1988, con atto a rogito del notaio dott. Claudio Alessandrini Calisti di Macerata e Camerino, omologato dal tribunale di Macerata con decreto del 19 ottobre 1988, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Sebastiano Di Diego nato a Lanciano (Chieti) il 7 gennaio 1969, residente a San Severino Marche (Macerata) in via Raffaello Sanzio n. 7, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

00A14677

DECRETO 9 novembre 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Serenella» a r.l., in Civitavecchia.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto il decreto ministeriale con il quale in data 2 agosto 1983 la società cooperativa «Serenella» a r.l., con sede in Civitavecchia è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e nominato liquidatore il dott. Pietro Messina;

Vista la nota prot. 3855 del 22 giugno 2000 con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione Div. IV/5, ritiene debba essere modificato il decreto ministeriale suindicato ed emesso un nuovo provvedimento di scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza liquidatore;

Considerato il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 nonché l'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Serenella» a r.l., con sede in Civitavecchia, costituita con rogito notaio dott. Giuseppe Capparella in data 22 aprile 1958, repertorio n. 59620 tribunale di Roma, registro società n. 1091, BUSC n. 8993, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di liquidatore.

Roma, 9 novembre 2000

Il reggente del servizio: PICCIOLO

00A14565

DECRETO 14 novembre 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Tessitori» - società cooperativa a responsabilità limitata, in Jesi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI ANCONA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6;

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 7 novembre 2000, dal quale si rileva che la società cooperativa edilizia appresso indicata trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile così come integrato dall'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

società cooperativa edilizia «Tessitori» società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Jesi, costituita a rogito notaio Guido Bucci di Ancona in data 16 febbraio 1989, repertorio n. 43906, registro società n. 17863, tribunale di Ancona, BUSC n. 2449/239674.

Ancona, 14 novembre 2000

Il direttore provinciale: FORMENTINI

00A14564

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 14 novembre 2000.

Approvazione dello statuto del consorzio tutela della denominazione «Frascati», in Monteporzio Catone.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 14 dicembre 1999, dal consorzio tutela denominazione «Frascati», con sede in Monteporzio Catone (Roma), via A. Moro n. 3, già incaricato a svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri associati ai sensi del decreto ministeriale 13 marzo 1982, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3 e dell'art. 8, comma 1, del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato consorzio ha trasmesso con nota del 25 maggio 2000 il proprio statuto approvato dall'assemblea straordinaria ed adeguato alla luce delle osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del predetto Comitato nazionale;

Considerato altresì che il consorzio istante ha certificato la propria rappresentatività nell'ambito della denominazione di cui all'art. 19, comma 1, lettera *a)* della citata legge n. 164/1992 e che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4 della legge n. 164/1992 e sufficiente per confermare al consorzio stesso l'incarico di svolgere nei riguardi della citata denominazione di origine le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, nonché di collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3 e dell'art. 8, comma 1, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del consorzio tutela denominazione «Frascati» così come risulta dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello stesso consorzio e trasmesso a questo Ministero in data 25 maggio 2000.

Art. 2.

È confermato al consorzio tutela «Frascati» l'incarico di svolgere nei riguardi della citata denominazione di origine le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, nonché di collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini DO e IGT procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del consorzio tutela denominazione «Frascati» e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2000

Il direttore generale: AMBROSIO

00A14622

DECRETO 14 novembre 2000.

Approvazione dello statuto del consorzio tutela della denominazione di origine dei vini dell'Isonzo del Friuli, in Cormons.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 15 ottobre 1999 dal consorzio tutela della denominazione di origine dei vini dell'Isonzo del Friuli, con sede in Cormons (Gorizia), via N. Sauro, 9, già incaricato a svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri associati ai sensi del decreto ministeriale 13 marzo 1982, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3 e dell'art. 8, comma 1, del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato consorzio ha trasmesso con nota del 14 luglio 2000 il proprio statuto approvato dall'assemblea straordinaria ed adeguato alla luce delle osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del predetto Comitato nazionale;

Considerato altresì che il consorzio istante ha certificato la propria rappresentatività nell'ambito della denominazione di cui all'art. 19, comma 1, lettera *a)*

della citata legge n. 164/1992 e che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4 della legge n. 164/1992 e sufficiente per confermare al consorzio stesso l'incarico di svolgere nei riguardi della citata denominazione di origine le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, nonché di collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3 e dell'art. 8, comma 1, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del consorzio tutela della denominazione di origine dei vini dell'Isonzo del Friuli, con sede in Cormons (Gorizia), via N. Sauro, 9, così come risulta dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello stesso consorzio e trasmesso a questo Ministero in data 14 luglio 2000.

Art. 2.

È confermato al consorzio tutela della denominazione di origine dei vini dell'Isonzo del Friuli, con sede in Cormons (Gorizia), l'incarico di svolgere nei riguardi della citata denominazione di origine le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, nonché di collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini DO e IGT procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del consorzio tutela della denominazione di origine dei vini dell'Isonzo del Friuli, con sede in Cormons (Gorizia), e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2000

Il direttore generale: AMBROSIO

00A14623

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 15 novembre 2000.

Ammissione di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale Eureka, previsti dalla legge n. 22/1987 al finanziamento del Fondo speciale ricerca applicata (FSRA).

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO
E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168: «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Vista la legge 25 ottobre 1968, n. 1089, istitutiva del Fondo speciale per la ricerca applicata;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46: «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale»;

Vista la legge 13 febbraio 1987, n. 22: «Ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1987, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria»;

Visto l'accordo di cooperazione internazionale sull'iniziativa Eureka;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata»;

Viste le domande presentate, ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, in data 15 luglio 1999, prot. n. 898, da Centro ricerche Fiat S.c.p.a., prot. n. 899, da St Microeletronics S.r.l., prot. n. 900, da Magneti Marelli S.p.a.; in data 30 luglio 1999, prot. n. 915, da St Microelectronics S.r.l.; in data 5 ottobre 1999, prot. n. 1027, da Gendex Dental System S.r.l.; in data 29 ottobre 1999, prot. n. 1063, da Centro ricerche Fiat S.c.p.a.; in data 20 dicembre 1999, prot. n. 1198, da Centro ricerche Fiat S.c.p.a, prot. n. 1199, da Automotive Lighting Italia S.p.a., prot. n. 1200, da Magneti Marelli S.p.a.;

Viste le approvazioni, intervenute in sede internazionale Eureka, dei progetti a partecipazione italiana per i quali sono state presentate le richieste di finanziamento ai sensi degli articoli sopracitati;

Viste le disponibilità del Fondo speciale ricerca applicata per l'anno 2000;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 febbraio 1994, n. 20;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252: «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Ritenuto opportuno procedere alle proposte formulate dal comitato tecnico scientifico integrato dalla

commissione tecnico consultiva nella riunione del 27 settembre 2000, di cui al punto 12 del resoconto sommario;

Decreta:

Art. 1.

Le seguenti aziende sono ammesse agli interventi previsti dalla legge n. 22/1987, nella forma, nella misura e con le modalità sotto indicate:

DITTA: CENTRO RICERCHE FIAT S.C.P.A. - Orbassano (Torino) - (classificata grande impresa).

Progetto di ricerca: E! 1535 Medea - A353 Sysnet.

Pratica IMI n. 67062/L.22.

Titolo del progetto: «Sistemi e reti per applicazioni elettriche ed elettroniche di uso automobilistico».

Durata della ricerca: 15 mesi con inizio dal 12 ottobre 1999.

Decorrenza costi ammissibili: 13 ottobre 1999.

Costo ammesso: L. 3.124.000.000 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: L. 2.196.500.000;

attività di sviluppo precompetitivo: L. 927.500.000.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale N.E. = L. 0, Ea = L. 0, Ec = L. 2.196.500.000;

attività di sviluppo precompetitivo N.E. = L. 0, Ea = L. 0, Ec = L. 927.500.000.

Agevolazioni deliberate: contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 2.111.124.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: 75% N.E., 75% Ea, 75% Ec;

sviluppo precompetitivo: 50% N.E., 50% Ea, 50% Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 15% in quanto progetto di ricerca inserito negli ambiti specifici (programma quadro dell'Unione europea) e del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partner di altri Stati membri dell'Unione europea. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venir meno.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 di cui in premessa;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

capitolato tecnico unico con le altre imprese partecipanti al progetto, St Microelectronics S.r.l. Agrate Brianza (Milano), Prat. IMI n. 67064; Magneti Marelli S.p.a. - Milano, Prat. IMI n. 67065.

DITTA: ST MICROELECTRONICS S.R.L. - Agrate Brianza (Milano) - (classificata grande impresa).

Progetto di ricerca: E! 1535 - Medea - A353 Sysnet.

Pratica IMI n. 67064/L.22.

Titolo del progetto: «Sistemi e reti per applicazioni elettriche ed elettroniche di uso automobilistico».

Durata della ricerca: 15 mesi con inizio dal 12 ottobre 1999.

Decorrenza costi ammissibili: 13 ottobre 1999.

Costo ammesso: L. 3.350.000.000 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: L. 2.167.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo: L. 1.183.000.000.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale N.E. = L. 1.447.000.000, Ea = L. 720.000.000, Ec = L. 0;

attività di sviluppo precompetitivo N.E. = L. 523.000.000, Ea = L. 660.000.000, Ec = L. 0.

Agevolazioni deliberate: contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 2.216.749.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: 75% N.E., 75% Ea, 75% Ec;

sviluppo precompetitivo: 50% N.E., 50% Ea, 50% Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 15% in quanto progetto di ricerca inserito negli ambiti specifici (programma quadro dell'Unione europea) e del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partner di altri Stati membri dell'Unione europea. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venir meno.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, di cui in premessa;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa;

capitolato tecnico unico con le altre imprese partecipanti al progetto, Centro ricerche Fiat S.c.p.a. Orbassano (Torino), Prat. IMI n. 67062; Magneti Marelli S.p.a., Milano, Prat. IMI n. 67065.

DITTA: MAGNETI MARELLI S.P.A. - Milano - (classificata grande impresa).

Progetto di ricerca: E! 1535 - Medea - A353 Sysnet.

Pratica IMI n. 67065/L.22.

Titolo del progetto: «Sistemi e reti per applicazioni elettriche ed elettroniche di uso automobilistico».

Durata della ricerca: 15 mesi con inizio dal 12 ottobre 1999.

Decorrenza costi ammissibili: 13 ottobre 1999.

Costo ammesso: L. 3.735.000.000 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: L. 1.945.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo: L. 1.790.000.000.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale N.E. = L. 0, Ea = L. 0, Ec = L. 1.945.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo N.E. = L. 0, Ea = L. 0, Ec = L. 1.790.000.000.

Agevolazioni deliberate: contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 2.353.749.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: 75% N.E., 75% Ea, 75% Ec;

sviluppo precompetitivo: 50% N.E., 50% Ea, 50% Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 15% in quanto progetto di ricerca inserito negli ambiti specifici (programma quadro dell'Unione europea) e del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partner di altri Stati membri dell'Unione europea. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venir meno.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, di cui in premessa;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa;

capitolato tecnico unico con le altre imprese partecipanti al progetto, Centro ricerche Fiat S.c.p.a. - Orbassano (Torino), prat. IMI n. 67062; St Microelectronics S.r.l., Agrate Brianza (Milano), prat. IMI n. 67064.

DITTA: ST MICROELECTRONICS S.R.L. - Agrate Brianza (Milano) - (classificata grande impresa).

Progetto di ricerca: E! 1535 Medea - A116 M4M MPEG FO(U)R - MPEG4.

Pratica IMI n. 67013/L.22.

Titolo del progetto: «MPEG4 Encoding and decoding for mobile communications».

Durata della ricerca: 14 mesi con inizio dal 28 ottobre 1999.

Decorrenza costi ammissibili: 28 ottobre 1999.

Costo ammesso: L. 3.567.000.000 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: L. 2.002.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo: L. 1.565.000.000.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale N.E. = L. 2.002.000.000, Ea = L. 0, Ec = L. 0;

attività di sviluppo precompetitivo N.E. = L. 1.565.000.000, Ea = L. 0, Ec = L. 0.

Agevolazioni deliberate: contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 2.284.000.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: 75% N.E., 75% Ea, 75% Ec;

sviluppo precompetitivo: 50% N.E., 50% Ea, 50% Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 15% in quanto progetto di ricerca inserito negli ambiti specifici (programma quadro dell'Unione europea) e del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partner di altri Stati membri dell'Unione europea. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venir meno.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, di cui in premessa.

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

DITTA: GENDEX DENTAL SYSTEMS S.R.L. - Milano (classificata grande impresa).

Progetto di ricerca: E! 2275 Visualix 2000.

Pratica IMI n. 67476/L.22.

Titolo del progetto: «Sistema per la radiografia digitale in ambito dentale».

Durata della ricerca: 16 mesi con inizio dal 1° dicembre 1999.

Decorrenza costi ammissibili: 3 gennaio 2000.

Costo ammesso: L. 658.200.000 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: L. 212.200.000;

attività di sviluppo precompetitivo: L. 446.000.000.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale N.E. = L. 212.200.000, Ea = L. 0, Ec, = L. 0;

attività di sviluppo precompetitivo N.E. = L. 446.000.000, Ea = L. 0, Ec = L. 0.

Agevolazioni deliberate: contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 382.150.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: 75% N.E., 75% Ea, 75% Ec;

sviluppo precompetitivo: 50% N.E., 50% Ea, 50% Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione e del 15% in quanto progetto di ricerca inserito negli ambiti specifici (programma quadro dell'Unione europea) e del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partner di altri Stati membri dell'Unione europea. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venir meno.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, di cui in premessa;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

DITTA: CENTRO RICERCHE FIAT S.C.P.A. - Orbassano (Torino) - (classificata grande impresa).

Progetto di ricerca: E! 1884 Eurimus - Icaruss.

Pratica IMI n. 67471/L.22.

Titolo del progetto: «Connettori intelligenti per la lettura tramite linea CAN dei segnali prelevati da sensori ad uso automobilistico».

Durata della ricerca: 36 mesi con inizio dal 1° febbraio 2000.

Decorrenza costi ammissibili: 1° febbraio 2000.

Costo ammesso: L. 2.800.000.000 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: L. 1.040.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo: L. 1.760.000.000.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale N.E. = L. 0, Ea = L. 0, Ec = L. 1.040.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo N.E. = L. 0, Ea = L. 0, Ec = L. 1.760.000.000.

Agevolazioni deliberate: contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 1.660.000.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: 75% N.E., 75% Ea, 75% Ec;

sviluppo precompetitivo: 50% N.E., 50% Ea, 50% Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 15% in quanto progetto di ricerca inserito negli ambiti specifici (programma quadro dell'Unione europea) e del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partner di altri Stati membri dell'Unione europea. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venir meno.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, di cui in premessa;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

DITTA: CENTRO RICERCHE FIAT S.C.P.A. - Orbassano (Torino) - (classificata grande impresa).

Progetto di ricerca: E! 1884 Eurimus - EM 34 Sila.

Pratica IMI n. 67668/L.22.

Titolo del progetto: «Illuminazione adattativa "automotive" con sistema in micro-ottica e micromeccanica».

Durata della ricerca: 36 mesi con inizio dal 19 marzo 2000.

Decorrenza costi ammissibili: 19 marzo 2000.

Costo ammesso: L. 4.252.000.000 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: L. 2.772.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo: L. 1.480.000.000.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale N.E. = L. 300.000.000, Ea = L. 0, Ec = L. 2.472.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo N.E. = L. 0, Ea = L. 0, Ec = L. 1.480.000.000.

Agevolazioni deliberate: contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 2.818.999.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: 75% N.E., 75% Ea, 75% Ec;

sviluppo precompetitivo: 50% N.E., 50% Ea, 50% Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione e del 15% in quanto progetto di ricerca inserito negli ambiti specifici (programma quadro dell'Unione europea) e del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partner di altri Stati membri dell'Unione europea. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venir meno.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, di cui in premessa;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa;

capitolato tecnico unico con le altre imprese partecipanti al progetto, Automotive Lighting Italia S.p.a. - Venaria Reale (Torino), prat. IMI n. 67670; Magneti Marelli S.p.a. - Milano, prat. IMI n. 67671.

DITTA: AUTOMOTIVE LIGHTING ITALIA S.P.A. - Venaria Reale (Torino) - (classificata grande impresa).

Progetto di ricerca: E! 1884 Eurimus - EM 34 Sila.

Pratica IMI n. 67670/L.22.

Titolo del progetto: «Illuminazione adattativa "automotive" con sistema in micro-ottica e micromeccanica».

Durata della ricerca: 36 mesi con inizio dal 19 marzo 2000.

Decorrenza costi ammissibili: 19 marzo 2000.

Costo ammesso: L. 951.000.000 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: L. 505.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo: L. 446.000.000.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale N.E. = L. 0, Ea = L. 0, Ec = L. 505.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo N.E. = L. 0, Ea = L. 0, Ec = L. 446.000.000.

Agevolazioni deliberate: contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 601.749.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: 75% N.E., 75% Ea, 75% Ec;

sviluppo precompetitivo: 50% N.E., 50% Ea, 50% Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione e del 15% in quanto progetto di ricerca inserito negli ambiti specifici (programma quadro dell'Unione europea) e del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partner di altri Stati membri dell'Unione europea. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venir meno.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, di cui in premessa;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa;

capitolato tecnico unico con le altre imprese partecipanti al progetto, centro ricerche Fiat S.c.p.a. - Orbassano (Torino), prat. IMI n. 67668; Magneti Marelli S.p.a. - Milano, prat. IMI n. 67671.

DITTA: MAGNETI MARELLI S.P.A. - Milano (classificata grande impresa).

Progetto di ricerca: E! 1884 Eurimus EM - 34 Sila.

Pratica IMI n. 67671/L.22.

Titolo del progetto: «Illuminazione adattativa "automotive" con sistema in micro-ottica e micromeccanica».

Durata della ricerca: 36 mesi con inizio dal 19 marzo 2000.

Decorrenza costi ammissibili: 19 marzo 2000.

Costo ammesso: L. 1.489.000.000 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: L. 830.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo: L.659.000.000.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale N.E. = L. 0, Ea = L. 0, Ec = L. 830.000.000;

attività di sviluppo precompetitivo N.E. = L. 0, Ea = L. 0, Ec = L. 659.000.000.

Agevolazioni deliberate: contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 952.000.000.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: 75% N.E., 75% Ea, 75% Ec;

sviluppo precompetitivo: 50% N.E., 50% Ea, 50% Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione e del 15% in quanto progetto di ricerca inserito negli ambiti specifici (programma quadro dell'Unione europea) del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partner di altri Stati membri dell'Unione europea. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venir meno.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, di cui in premessa;

ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa;

capitolato tecnico unico con le altre imprese partecipanti al progetto, centro ricerche Fiat S.c.p.a. - Orbassano (Torino), prat. IMI n. 67668; Automotive Lighting Italia S.p.a. - Venaria Reale (Torino), prat. IMI n. 67670.

Art. 2.

Le risorse necessarie degli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto, disposti ai sensi della normativa di cui in premessa, sono determinate in L. 15.380.520.000 e graveranno sulle disponibilità del Fondo speciale ricerca applicata per il 2000.

Art. 3.

Per tutti gli interventi di cui al presente decreto, sono applicate le seguenti condizioni: ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge n. 46/1982, e successive modificazioni e integrazioni, sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-*bis* del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi.

La durata del progetto potrà essere maggiorata di dodici mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, sempre che tali slittamenti siano coerenti con lo svolgimento del progetto internazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2000

Il dirigente: FONTI

00A14613

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione di provvedimenti riguardanti il gioco del «Bingo»

Si comunica che in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 29 novembre 2000, verranno pubblicati i seguenti decreti relativi al gioco del «Bingo»:

decreto di approvazione della convenzione tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo;

decreto direttoriale di approvazione del regolamento di gioco;

decreto di individuazione delle specifiche tecniche da adottarsi da parte del Bingo;

decreto di approvazione del piano di distribuzione territoriale delle sale destinate al gioco del Bingo;

decreto di approvazione del modello di dichiarazione di inizio attività per la gestione del gioco del Bingo.

00A14678

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Carpi, in Carpi

Con provvedimento del 27 ottobre 2000, è stato approvato lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Carpi, con sede in Carpi (Modena), via Duomo n. 1, modificato ai sensi del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 1999, n. 125, la cui entrata in vigore è stata subordinata all'adeguamento dello statuto stesso ad alcune modifiche richieste.

La Fondazione Cassa di risparmio di Carpi con delibera del 31 ottobre 2000 ha provveduto ad adeguare lo statuto nei termini richiesti e pertanto, dalla data del 31 ottobre 2000, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo, la Fondazione stessa è persona giuridica privata.

Lo statuto è consultabile presso la sede della Fondazione e presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

00A14627

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 23 novembre 2000

Dollaro USA	0,8427
Yen giapponese	92,90
Dracma greca	340,24
Corona danese	7,4596
Lira Sterlina	0,60000
Corona svedese	8,6545
Franco svizzero	1,5191
Corona islandese	75,97
Corona norvegese	8,0090
Lev bulgaro	1,9468
Lira cipriota	0,57241
Corona ceca	34,330
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	264,42
Litas lituano	3,3716
Lat lettone	0,5333
Lira maltese	0,3935
Zloty polacco	3,8677
Leu romeno	21263
Tallero sloveno	211,7276
Corona slovacca	42,593
Lira turca	582950
Dollaro australiano	1,6221
Dollaro canadese	1,3025
Dollaro di Hong Kong	6,5728
Dollaro neozelandese	2,1139
Dollaro di Singapore	1,4802
Won sudcoreano	1006,61
Rand sudafricano	6,5966

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A14751

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione 18 maggio 2000 del Ministero dei trasporti e della navigazione, recante: «Normativa contabile del Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. (Deliberazione n. 6/2000.». (Deliberazione pubblicata nel supplemento ordinario n. 181 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 259 del 6 novembre 2000).

Nella deliberazione citata in epigrafe, relativa alla normativa contabile del Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, pubblicata nel sopra indicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

alla pag. 14, art. 8, punto 23.g), al primo rigo, dove è scritto: «La predisposizione, anche su supporto *informativo*, ...», leggasi: «La predisposizione, anche su supporto *informatico, ...*»;

alla pag. 24, allegato 2, alla prima colonna, dopo il punto «10 RATEI E RISCONTRI», è riportato — in corrispondenza del punto 11.2 Imposte e tasse — il punto «11 TRIBUTI».

00A14509

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651275/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77